

AGIDAE

- RIVISTA BIMESTRALE
- DI FORMAZIONE
- E AGGIORNAMENTO
-

- • NORMATIVO
- • CONTRATTUALE
- • GESTIONALE
-

- PER L'ASSOCIAZIONE
- GESTORI ISTITUTI DIPENDENTI
- DELL'AUTORITÀ ECCLESIASTICA
-

- PER GLI ENTI NON PROFIT
-

ISSN 2784 - 8485

-
-
- ANNO XV
- SETTEMBRE/OTTOBRE
- NOVEMBRE/DICEMBRE
- 2024
-

5 - 6



- Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica - fondata nel 1960, è un'associazione di Istituti che svolgono attività apostoliche rilevanti anche per l'ordinamento dello Stato (Scuole, Università Pontificie, Facoltà Ecclesiastiche, ISSR, Pensionati per studenti, Case di riposo e di assistenza, Case per ferie, Case per esercizi spirituali, Diocesi, Parrocchie, Seminari) e che, per il loro funzionamento, si avvalgono della collaborazione di personale dipendente.

All'AGIDAE aderiscono anche Istituzioni ed Enti laici che scelgono di adottare il CCNL.

L'**AGIDAE** stipula:

- il CCNL Scuola con le OO.SS.:
 - FLC CGIL,
 - CISL SCUOLA,
 - FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA,
 - SNALS CONFISAL,
 - SINASCA;
- il CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo con le OO.SS.:
 - F.P. CGIL,
 - FISASCAT CISL,
 - UILTuCS;
- il CCNL Università Pontificie e Facoltà Ecclesiastiche con le OO.SS.:
 - FLC CGIL,
 - CISL Università,
 - CISL Scuola,
 - UIL RUA,
 - SNALS CONFISAL.,
 - SINASCA.

L'**AGIDAE** assiste gli associati nell'applicazione delle norme contrattuali, nei rapporti sindacali e nelle problematiche amministrative e gestionali.

Iscrizioni

Per iscriversi all'**AGIDAE** basta compilare ed inviare il modulo pubblicato nel sito www.agidae.it con l'indicazione dell'attività svolta (scolastica, universitaria o socio-assistenziale).

In caso di cooperative, società, associazioni, allegare copia dello statuto.

L'**AGIDAE** comunica l'accettazione formale e indica le modalità per effettuare il pagamento della quota associativa fissata per ciascun anno solare.

Quote associative 2024

Istituti	€ 400,00
Economi/Superiori	€ 220,00
Consulenti	€ 600,00

IBAN: IT67C 03015 03200 00000 3396051, intestato ad AGIDAE.

Indicare nella causale il codice associato.

Variazioni e disdette

Qualsiasi variazione di gestione, indirizzo o recapiti va comunicata per iscritto all'AGIDAE, come pure la cessazione di attività o la disdetta di iscrizione.

AGIDAE
Rivista bimestrale
di formazione
e aggiornamento

- **Normativo**
- **Contrattuale**
- **Gestionale**

Per l'Associazione
Gestori Istituti Dipendenti
dall'Autorità Ecclesiastica

per gli enti Non Profit

Direttore responsabile

P. Francesco Ciccimarra

Direzione

P. Francesco Ciccimarra

Redazione

Emanuela Brambilla

Giorgio Capoccia

Isabella Ayme

Nicola Galotta

Armando Montemarano

Paolo Saraceno

Maria Annunciata Vai

Nicola Mercurio

Registrazione Tribunale di Roma

n. 328 del 05/08/2010.

Poste Italiane S.p.A.

Spedizione in

Abbonamento Postale

70% - C/RM/DCB

Grafica a cura di

Chiara Celano

Stampa

Mancini Edizioni Srl

Pubblicazioni e Stampa

Via Tasso, 96 - 00185 Roma

tel. 0645448302

cell. 3357166301

info@manciniedizioni.com

www.manciniedizioni.it

AGIDAE

Associazione Gestori Istituti
Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica

PRESIDENZA NAZIONALE

P. Francesco Ciccimarra

Presidente

Fr. Antonio Masi

Vice Presidente

Sr. Emanuela Brambilla

Vice Presidente

Sr. Mimma Scalera

Segretaria

Sr. Maria Annunciata Vai

Tesoriere

anno XV - n. 5-6

Settembre | Ottobre 2024

Novembre | Dicembre 2024

00198 Roma - Via V. Bellini, 10

tel. 06 85457101

agidae@agidae.it - www.agidae.it

SOMMARIO

Editoriale.....	pag. 3
-----------------	--------

INAUGURAZIONE DELL'ANNO SCOLASTICO 2024-2025 DELLE SCUOLE PARITARIE

ROMA, 24 SETTEMBRE 2024 - ISTITUTO VILLA FLAMINIA

Esperienza scolastica e crescita umana, culturale e cristiana.

Le attese della Chiesa dalla scuola cattolica paritaria

*Intervento di S.E. Mons. Giovanni Cesare Pagazzi,
Segretario del Dicastero per la Cultura e l'Educazione.....* pag. 7

Dai banchi di scuola: coscienza e valori per un Paese che cresce.

Un nuovo anno per nuovi orizzonti

Intervento del Prof. Giuseppe Valditara, Ministro dell'Istruzione e del Merito..... pag. 11

OSSERVATORIO

Quando alle scuole paritarie spetta l'esenzione IMU

Avv. Armando Montemaranò, consulente Nazionale AGIDAE..... pag. 17

IMU e comodato. Luci in fondo al tunnel.

La Cassazione apre all'applicazione delle novità normative ai processi in corso

Nota a Cass. civ., Sez. V, n. 31346/2024

Fulvio Baldi, Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione..... pag. 28

ARTICOLI

**La delega di funzioni e la sicurezza sui luoghi di lavoro: l'applicazione negli Enti
Ecclesiastici**

Consiglia Venere Alfano..... pag. 46

Cybercrime e Responsabilità amministrativa degli Enti.

Le principali novità della Legge 28 giugno 2024, n. 90

Francesco Giordano, Avvocato e consulente 231 AGIDAE..... pag. 54

Dicono di noi..... pag. 56

INSERTO

Dal 1° luglio 2024 per tutti i lavoratori dipendenti Miniguide al nuovo Piano sanitario

Assistenza Sanitaria Integrativa Settore Istruzione e Socio-Sanitario..... pag. 58

Assistenza Sanitaria Integrativa dal 1° luglio 2024 per i religiosi..... pag. 65



Editoriale

*Il 2024 si appresta a concludersi lasciando dietro di sé innegabili segnali di speranza e qualche sprazzo normativo che ci proietta nel presente e soprattutto verso il futuro. L'inaugurazione dell'anno scolastico 2024-2025 per **le scuole paritarie** ha fatto registrare nell'intervento di Giuseppe Valditara, Ministro dell'Istruzione e del Merito, segnali di estrema fiducia nel ruolo e nei forti valori educativi della scuola paritaria, nella sua apertamente e pubblicamente proclamata natura di **scuola pubblica** al servizio della crescita e dello sviluppo delle nuove generazioni e dell'intera comunità civile: “**Le scuole paritarie sono scuole pubbliche**”, ha tuonato il Ministro Valditara, “l'articolo più importante della Costituzione è l'articolo 30 che stabilisce il diritto-dovere dei genitori di istruire, educare, formare i propri figli; quindi il diritto naturale prioritario sta in capo ai genitori /.../ come garantire alle famiglie meno abbienti di poter usufruire pienamente di quell'articolo 30 della nostra Costituzione, di poter realizzare veramente la libertà di scelta educativa perché sappiamo perfettamente che chi non ha mezzi economici oggi è escluso da quel diritto costituzionale; è il discorso del famoso “**buono scuola**”. Ritengo che la politica debba avere il coraggio di mettere all'ordine del giorno, se vogliamo veramente una scuola pubblica a 360°; **che dobbiamo completare questo percorso iniziato 25 anni fa** con la Legge 62/2000”.*

Appaiono chiare quindi le indicazioni di marcia tracciate dal Ministro dell'Istruzione: una scuola pubblica, statale e paritaria, nella quale i diritti delle famiglie e degli studenti possano trovare gli stessi riconoscimenti e le identiche prospettive. Tali obiettivi dovranno tradursi in provvedimenti operativi.

Un altro **tema scottante** degli ultimi anni è rappresentato certamente dal **tema dell'IMU**, che tante tribolazioni gestionali ha causato a motivo di una normativa spesso ambigua e/o incompleta e di una Giurisprudenza altalenante oltre che autoreferenziale rispetto alle disposizioni normative. La nostra Rivista più volte ha dedicato pagine specifiche per tentare di **"allineare"** le norme con le variegate e disallineate pronunce emesse dalla Magistratura negli ultimi 30 anni. Il disagio economico di tantissimi nostri Enti Gestori ha raggiunto limiti di insopportabilità tali da mettere a repentaglio la stessa sopravvivenza delle opere per la non sostenibilità degli oneri economici connessi all' IMU, l'Imposta Municipale Unificata sugli Immobili nei quali si svolgono attività non commerciali.

Prendiamo atto con grande soddisfazione dell'evoluzione interpretativa delle norme di legge sulla materia. Le pagine che seguono hanno il merito di accompagnare il paziente lettore lungo i tornanti delle svariate norme sulla complessa questione. Contrariamente al passato, tuttavia, possiamo fare nostre le conclusioni alle quali è pervenuta la più recente Giurisprudenza della Corte di Giustizia Tributaria, e da ultimo della SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, che ha voluto sanare l'aspro conflitto ermeneutico dettando principi finalmente condivisibili, che si possono così sintetizzare: "l'esenzione spetta non soltanto se l'immobile è direttamente utilizzato dall'ente possessore per lo svolgimento di compiti istituzionali, ma anche se l'immobile, concesso in comodato gratuito, sia utilizzato da un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa, al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla stessa struttura del concedente". È il caso, ad esempio, di attività scolastica affidata ad altro ente ecclesiastico della stessa o di altra Congregazione, o ad altro ente non commerciale (es. fondazione), magari costituito dalla medesima. Ciò che appare rilevante è rappresentato dall'esercizio dell'attività con modalità non commerciali, che non significa necessariamente gratuita, ma anche dietro pagamento di rette in grado di coprire soltanto una frazione del costo. Appare altresì superata la questione della legittimazione della competenza a fissare le modalità e i limiti di tali modalità: si è riconosciuta all'Amministrazione dello Stato (Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Economia, ecc.) la funzione regolatrice di tali modalità. Le sentenze pubblicate nelle pagine seguenti offrono notevoli spunti di riflessione agli addetti ai lavori e ai Gestori nel caso di insorgenze vertenziali con le pretese impositive dei Comuni in materia di IMU.

I nuovi scenari tecnologici e le responsabilità dei Gestori. La Legge 28 giugno 2024 n. 90 "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici", entrata in vigore il 17 luglio 2024, ha aperto nuove frontiere di responsabilità per i Gestori, legate alla necessità di prevenire la commissione di specifici reati attraverso i sempre più ampi e complessi sistemi informatici e tecnologici. Anche questa tipologia di comportamenti illeciti è entrata a far parte dei reati presupposto di cui alla ormai famosa normativa 231/2001 sulle responsabilità amministrative degli Enti Gestori. Non ci vuole molto ad immaginare che, dato l'enorme sviluppo tecnologico in essere, nel prossimo futuro i rischi legati alla conservazione dei dati personali e aziendali saranno oggetto di apposita attività di tutela e di prevenzione da parte degli Enti Gestori. Sta nascendo in pratica un'altra area di ricerca sulla quale dedicare altrettanta attenzione in ossequio alla normativa europea che esige l'adozione di adeguate misure preventive idonee ad impedire minacce informatiche ed assicurare la tutela dei dati posseduti negli archivi di istituto.

La legge di Bilancio 2025. Rincresce riscontrare la delusione per la mancata soppressione della ormai consolidata discriminazione degli Enti Ecclesiastici in materia di **decontribuzione Sud**. Nonostante le promesse in senso opposto, ci tocca registrare ancora una volta che la norma agevolativa continuerà ad essere inutilizzabile per i nostri Enti, formalmente, come in passato, esclusi da tale beneficio. Si legge infatti al comma 406 ss. della Legge 30/12/2024 n. 207 che “l’esonero di cui al comma 406 è riconosciuto per l’anno 2025, in misura pari al 25 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024 nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna”. Ma il comma 409 aggiunge serafico che **tale l’esonero non si applica /.../ agli Enti Ecclesiastici**. Come dire: **la vergogna continua**.

Occorre forse ricordare al nostro Governo che secondo la Costituzione Italiana, art. 20, “**Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività**”. Più volte è stato sollecitato l’azzeramento di questo “scandaloso” inciso della Legge di Bilancio, ma il risultato è di là da venire. Sarà opportuno non dimenticare.

P. Francesco Ciccimarra



AGIDAE

Associazione Gestori Istituti
Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica

NUOVO SERVIZIO PER GLI ASSOCIATI

AGIDAE ASSICURA



PACCHETTO SCUOLA

PREMIO ASSICURATIVO AD ALUNNO € 4,80

PREMIO ASSICURATIVO A DIPENDENTE € 5,95

AGIDAE OPERA

Sede di Roma: 00198 - Via Vincenzo Bellini, 14 • tel.: **06 85457522** • e-mail: subagenziagenerali@agidaopera.it
Sede di Bari: 70123 - Via Giuseppe Capruzzi, 218 • tel.: **080 9410364 - 06 85457523** • e-mail: agidaepuglia@agidae.it



Esperienza scolastica e crescita umana, culturale e cristiana. Le attese della Chiesa dalla scuola cattolica paritaria

Intervento di S.E. Mons. **Giovanni Cesare Pagazzi**,
Segretario del Dicastero per la Cultura e l'Educazione,
durante l'inaugurazione dell'anno scolastico 2024-2025
delle scuole paritarie, tenutasi a Roma il 24 settembre,
presso l'Istituto Villa Flaminia

Sono molto onorato e porto i saluti del Cardinal Prefetto al Ministro dell'Istruzione Prof. Giuseppe Valditara, a questa meravigliosa Scuola che ci ospita e a tutte le autorità presenti all'inaugurazione dell'anno scolastico 2024/2025 organizzato da AGIDAE.

Sono il Segretario del Dicastero che è un po' come il Ministro dell'Istruzione e del Merito, dell'Università e della Ricerca della Santa Sede. Voi, ragazzi di questa scuola, fate parte della straordinaria rete italiana dell'istruzione, ma fate parte anche dell'altrettanto straordinaria rete ecclesiastica dell'Istruzione, che conta più o meno 261.000 scuole e 1.700 università in tutto il mondo. Ecco, voi fate parte anche di questa rete meravigliosa.

Mi è stato affidato questo tema: “Esperienza scolastica e crescita umana, culturale e cristiana. Le attese della Chiesa dalla scuola cattolica paritaria”, è un titolo grande e anche un po' difficile da svolgere. Potremmo stare



qui fino alla fine dell'anno scolastico per cercare di svolgere questo tema. Allora, preferisco tentare di svolgerlo attraverso un gesto umano che caratterizza tutte le persone, italiane e non italiane, cristiane o non cristiane, credenti o non credenti. Vedere un po' la densità di che cosa significa questo gesto che ci caratterizza tutti.

Che cosa significa questo gesto a livello umano, ma anche a livello culturale e a livello cristiano? Questa è un po' la strategia che spesso Papa Francesco ci insegna. Osservare le cose che per la loro ferialità, la loro universalità; noi spesso non degnamo neanche di uno sguardo. Questo gesto sul quale voglio soffermarmi con voi è **il gesto di salutare**. È un gesto che noi abbiamo ricevuto da quando eravamo bambini appena nati, dai nostri genitori.



Prima ancora che noi potessimo ricambiare i saluti probabilmente i nostri genitori ci salutavano.

Nessuno si metterebbe a salutare qualcuno se sospettassimo che quella persona non ricambia il nostro saluto. Quando pensiamo che una persona non ci saluta allora anche noi non la salutiamo.

Ecco, i nostri genitori sono stati i nostri genitori anche per questo, perché hanno avuto la capacità di salutarci anche se noi in quel momento non eravamo in grado di ricambiare il saluto. Loro lo sapevano e ci

hanno salutato gratis, senza aspettare il ricambio.

Salutare è una cosa strepitosa, è una cosa straordinaria perché intanto la stessa parola del saluto lo dice che auguriamo salute all'altra persona, auguriamo benessere all'altra persona. Nel saluto riconosciamo anche una capacità, un potere.

Quando noi diciamo a qualcuno "Buongiorno" è come se noi gli dicessimo: io sono sicuro che tu saprai vivere bene questa giornata che ti sta davanti. Quando auguriamo e salutiamo qualcuno con la parola "Buonanotte" è come se noi gli dicessimo: io sono sicuro che tu sei capace di attraversare bene questa notte.

Allora le persone che salutano sono le persone che intuiscono negli altri un potere, una possibilità, una capacità. Noi abbiamo bisogno di persone che salutano perché sono persone tendenzialmente incoraggianti. Mentre le persone che non salutano sono persone che tendenzialmente scoraggiano e negando il saluto è come se noi dicessimo: no, non ce la farai, non sarai capace, non riuscirai a vivere bene questa giornata.

Salutare vuol dire non essere invidiosi di un potere che io vedo nell'altra persona.

I saluti sono una meraviglia anche nella nostra lingua e nelle altre lingue. Pensate al saluto probabilmente più diffuso in Italia: **Ciao!**

"Ciao" probabilmente deriva da un dialetto veneto che vuol dire schiavo, cioè sono al tuo servizio. Quando noi diciamo "Ciao" a una persona è come se gli dicessimo: se hai bisogno di qualcosa sono qui, sono al tuo servizio. Riconosciamo, come diceva anche il Signor Ministro italiano dell'Istruzione e del Merito qui presente, che una persona, persino se è povera, persino se è poco istruita, abbia una signorilità, una dignità che merita il nostro servizio. Ciao sono il tuo servo. Se hai bisogno sono qui.



Nella foto, da sinistra, S.E. Mons. Giovanni Cesare Pagazzi, Segretario del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, Fr. Salvatore Santoro, Direttore dell'Istituto Villa Flaminia, il Prof. Giuseppe Valditara, Ministro dell'Istruzione e del Merito, e P. Francesco Ciccimarra, Preside AGIDAE.

*Pensate un modo francese per salutare “**Enchanté**”, oppure in spagnolo “**Encantato**”, che vuol dire sono incantato da te. Anche se agli altri sembri un po’ uno sgorbio, io sono incantato da te. Intuisco in te qualcosa che mi incanta. Se una persona all’inizio della mattina si sente dire “Io sono incantato da te!”, capite bene che quella persona incomincia bene la mattina, la giornata. Probabilmente gli viene risvegliata una forza che lo aiuterà a vivere molto bene la giornata. Nel gesto di salutare, quando incontriamo qualcuno, c’è sempre quello che saluta per primo. Care amiche e amici, ci vuole un coraggio a salutare per primi. In genere, noi facciamo un mare di calcoli e diciamo di aspettare un attimo perché se io sono una persona più importante è lui o lei che mi deve salutare, al massimo io ricambio il saluto. Io sono una persona più anziana e quindi è una persona più giovane che mi deve salutare. Io sono una persona più ricca quindi è un povero che mi deve salutare. Io sono una persona più istruita quindi diciamo è un po’ quell’ignorante lì che mi deve salutare. **Se noi ragioniamo sempre così e aspettiamo il saluto sempre dagli altri è probabile che il saluto non avverrà.***

Mi capita spesso di viaggiare anche in treno, in metropolitana, in aereo e ci si siede vicino a una persona. Si vive un tratto di vita, magari per ore con quella persona, ma nemmeno ci si saluta. Il che vuol dire: nemmeno ti riconosco, non riconosco la tua personalità, il tuo essere come persona non te lo riconosco. Sapete perché facciamo tutti questi ragionamenti? perché pensiamo che è lei che deve salutare per prima e poi io ricambio.

Noi abbiamo bisogno di persone piene di coraggio, perché è questo quello che serve per salutare per primo. Il coraggio è un'energia che non si sa da dove provenga, che irrompe in tutti i calcoli dell'indugio, irrompe con la sua potenza d'urto, rompe tutti i nostri calcoli e si espone. A volte manchiamo di coraggio nel salutare per primo non solo perché ci sentiamo un pò più importanti degli altri, ma anche perché abbiamo paura che l'altra persona non ci dica anche lei "Ciao". Siccome abbiamo paura di esporci preferiamo stare zitti.

Abbiamo bisogno di adulti, bambini, ragazze, ragazzi, persone e persone importanti che abbiano il coraggio di salutare per primo. Abbiamo bisogno di una certa categoria di persone, speriamo la più ampia possibile, che siano capaci di portare i saluti. Portare i saluti vuol dire che io sono incaricato da qualcuno a portare appunto un saluto a qualcun altro e non lo so perché sono incaricato? Magari, "il perché" è che c'è una distanza enorme tra questo e quest'altro e io devo colmare questa distanza o magari perché tra i due è scoppiato un litigio e non hanno più il coraggio di salutarsi faccia a faccia.

Allora, si deve trovare un'altra persona che sappia salutare per cominciare a sondare se è possibile un processo di riconciliazione. Salutami quella persona con la quale io ho litigato e alla quale io non rivolgo più neanche una parola. Vediamo come risponde? Se risponde ai saluti magari comincerò a fare la pace. Sapete perché anche oggi stiamo vivendo guerre terribili? Perché non ci sono persone importanti e capaci di portare i saluti tra popoli che litigano, tra nazioni in conflitto.

C'è addirittura una figura politica interessante, che è quella dell'ambasciatore. L'ambasciatore è uno che porta i saluti. Noi siamo chiamati ad essere ambasciatori di persone che magari hanno litigato, ambasciatori tra culture, ambasciatori tra gente di diverse età. Se apriamo un po' il Vangelo e guardiamo, per esempio, il grande evento dell'Annunciazione la prima cosa che l'Angelo fa è salutare. **Dio si presenta come uno che saluta e che saluta per primo.** Lui non sta lì a pensare: ma questa ragazza che si chiama Maria mi saluterà o non mi saluterà?

Quando Gesù istruisce i suoi Discepoli perché imparino ad annunciare il Vangelo la cosa che dice è: quando entrate in una casa salutate perché il primo Vangelo è il saluto. Quando Gesù risorto appare ai suoi discepoli che l'avevano tradito e avevano fatto finta di non conoscerlo, la prima cosa che dice è **Shalom**, Pace a voi. In quell'occasione era come se avesse detto "Buonasera". La prima parola di Gesù risorto è il saluto, è lui che saluta per primo.

Questo gesto normale e al quale purtroppo ci stiamo disabituando è un gesto così denso che addirittura in tante lingue c'entra con Dio. Anche noi in italiano diciamo **"Addio"**, in francese **"Adieu"**, in spagnolo **"Adiòs"**. Il saluto probabilmente più diffuso al mondo è **"Goodbye"** che deriva dal vecchio e alto inglese anglosassone **"God Be with Ye"**, che vuol dire Dio Sia con Te.

Il saluto è una cosa così importante che merita di coinvolgere Dio.

Questo gesto di tutti i giorni, questo gesto feriale è un condensato di cultura, è un condensato di buona educazione, è un condensato di umanità e anche di fede, di fede cristiana. Custodirlo e promuoverlo è quanto la Chiesa si aspetta, anche dalla scuola. **Una scuola che minimamente prepari persone capaci di salutare.**

Voi, ragazzi presenti nell'Auditorium di questa scuola, sapete salutare? Sì!!!!!!C'è qualcuno che ha il coraggio di salutare per primo? Sì!!!!!!

Sì, lo sapete benissimo.

Concludo e vado via più felice.



Dai banchi di scuola: coscienza e valori per un Paese che cresce. Un nuovo anno per nuovi orizzonti

Intervento del Prof. **Giuseppe Valditara**,
Ministro dell'Istruzione e del Merito



Grazie Padre, grazie a tutti voi, grazie per questo invito che mi fa molto, molto piacere e che tocca fra l'altro un tema che ritengo centrale per la nostra società e per la nostra scuola e quindi la mia soddisfazione è doppia non solo per essere qui con voi in questa splendida realtà, ma anche per affrontare seppur sinteticamente un argomento strategico per l'Italia di oggi e per la scuola italiana. Avete intitolato il mio intervento, ma in generale avete intitolato questa inaugurazione con un riferimento a *coscienza e valori per un Paese che cresce*.

Innanzitutto dobbiamo essere molto netti subito con un'affermazione significativa: **la coscienza esiste e la coscienza è il richiamo al nostro senso etico, è la consapevolezza che esiste una dimensione etica.**

In un'epoca di *relativismo* abbiamo abbandonato la consapevolezza dei valori; intanto esiste una dimensione etica, intanto può esistere una coscienza nella misura in cui ci siano dei valori. Valori ovviamente positivi, viviamo in

questa società in cui non sappiamo più distinguere fra bene e male, in cui si è mescolato tutto all'insegna di questo relativismo e tutto può essere bene come tutto può essere male. Allora, come diceva molto bene un grande Papa, **noi dobbiamo sconfiggere innanzitutto il relativismo**. La società del relativismo è una società che non può costruire solide relazioni fra esseri umani, non può costruire chiare e trasparenti relazioni fra gli esseri umani. È una società che rischia di scivolare verso il caos e verso l'imbarbarimento.

Quando non si sa più distinguere tra che cos'è il bene e che cos'è il male, è evidente che la deriva è immediatamente dietro l'angolo. Dall'altro canto lo dice molto bene il Papa Francesco: **"L'educazione non può essere neutra"**. Scrive Papa Francesco: **"la missione della scuola è di sviluppare il senso del vero, il senso del bene e il senso del bello"**. Molto importanti queste parole, parlo di scuola pubblica a 360°, ovviamente sempre con uno spirito molto critico, con uno spirito che sappia essere laico nel senso alto del termine, cioè uno spirito che sappia sempre discutere e saper affrontare i vari temi senza prevenzioni e senza pregiudizi.



L'Istituto Villa Flaminia

Oggi viviamo anche l'epoca del pregiudizio culturale e del pregiudizio ideologico. La scuola non può tollerare pregiudizi, non può tollerare prevenzione; la scuola deve sapere includere perché deve saper dialogare, ma partendo dalla consapevolezza che esiste un bene ed esiste un male, che esistono dei valori di riferimento.

Penso, per esempio, *al valore della buona fede*, è un valore fondamentale. La più grande civiltà dei tempi antichi, la civiltà romana si caratterizzava per essere la civiltà della buona fede.

Pensate che nell'Antico Testamento scritto a 2.000 e passa chilometri da qua, nella terra di Palestina, sta scritto che i Romani erano per eccellenza il popolo della buona fede. Questo è un criterio distintivo fondamentale perché da qui discende poi anche la consapevolezza del vero e del falso nei rapporti umani.

È evidente che se io non sono un uomo di buona fede posso tranquillamente disinteressarmi a quella distinzione fondamentale che invece deve illuminare la vita di tutti i giorni, lo dice anche il Papa. Quella società è una società che ha saputo dare al mondo una serie di valori di riferimento molto fondamentali. Se noi oggi parliamo di umanesimo, se noi oggi parliamo di Humanitas è perché questo concetto è stato forgiato 2.000 anni fa. Penso all'opera di Cicerone, al valore dell'Humanitas, al valore fondamentale della libertà che è così importante per il cristianesimo.

Il cristianesimo oltre ad essere la religione dell'amore è anche la religione della libertà, la religione che ti lascia scegliere fra bene e male. È anche la religione della responsabilità individuale, perché la responsabilità individuale è poi quella che fa sì che ci sia una sanzione oppure la salvezza. *Senza la responsabilità individuale la libertà non avrebbe senso*.

Il cristianesimo si forgia su questo principio fondante. Il cristianesimo ha esaltato quello che era già forte nel mondo romano: **la centralità della persona**. La persona deriva da un termine etrusco che vuol dire maschera, la maschera teatrale.



Nella foto, da sinistra, P. Francesco Ciccimarra, Preside AGIDAE, Fr. Salvatore Santoro, Direttore dell'Istituto Villa Flaminia, il Prof. Giuseppe Valditara, Ministro dell'Istruzione e del Merito e S.E. Mons. Giovanni Cesare Pagazzi, Segretario del Dicastero per la Cultura e l'Educazione.

Il termine *persona* era così importante per i Romani che persino *lo schiavo*, che nel mondo antico veniva considerato come una sorta di essere inferiore, *era una persona* e il luogo dove lo schiavo veniva sepolto era “il logos” religioso inviolabile da chiunque. Questa inviolabilità è la dimostranza della sacralità della persona, lo schiavo era anche lui una persona.

Lo schiavo poi acquista sempre di più, grazie allo stoicismo e poi al cristianesimo, questo valore di persona per cui non può essere sanzionato senza giusto motivo, non potrà essere ucciso e risponderà di omicidio persino il padrone che avrà ucciso il proprio schiavo al termine di un'evoluzione. Poi c'è l'irrompere del cristianesimo e come già lo era per il mondo romano il valore della persona non solo diventa centrale nel mondo del diritto romano, ma diventa sacro per l'intera società.

Specifico questo concetto così antico perché innerva la nostra Costituzione, distingue la nostra costituzione repubblicana dagli ordinamenti totalitari, che siano fascisti o comunisti che siano islamisti, fanatici o di qualsiasi stampo.

La nostra costituzione repubblicana mette al centro la persona e al suo servizio lo Stato. Lo disse molto bene Giorgio La Pira: la differenza fondamentale sta proprio nel fatto che lo Stato è al servizio della persona e non viceversa. La persona non è sinonimo di individuo, come diceva ancora una volta Giorgio La Pira; sono due cose diverse.

La persona è quell'individuo capace di entrare in relazione con gli altri, capace di amare. Non è l'individuo che vive isolato nel bosco selvaggio, ma come scriveva Giorgio La Pira, è la persona capace di amare. La consapevolezza di essere parte di una società, la consapevolezza che c'è anche l'altro e non è un caso che proprio in queste ore in Parlamento si sta per approvare una legge che ho fortemente voluto, quella sulla condotta, sulla riforma

delle sospensioni. Una legge che ridà centralità alla responsabilità dell'individuo e non scarica sempre sulla società la responsabilità. Innanzitutto perché c'è una responsabilità nostra individuale.

La responsabilità non è della società, ma degli individui, di quelle persone che compongono quella società. Io vi sto parlando di valori, come un altro grande valore è la libertà, un altro è l'equità che poi si trasformano in giustizia anche grazie all'influsso del cristianesimo. L'equità è bilancia, ma la giustizia è qualcosa che va oltre.

Non c'è giustizia senza la capacità di saper distinguere fra il bene e il male. Questo è quello che deve fare la scuola ed è per questo che nelle linee guida sull'educazione civica, oltre alle 33 ore dedicate alle educazioni che sono importanti (educazione finanziaria, ambientale, alla salute e via dicendo), ho voluto che tutti i 200 giorni, circa, del percorso scolastico venissero innervati da questi principi che sono i principi della nostra Costituzione e che ruotano attorno alla centralità della persona, alla cultura del rispetto e poi ai grandi valori iscritti nella nostra Carta Costituzionale, appunto la solidarietà, l'eguaglianza. Attenzione: l'eguaglianza non sta solo nel godimento dei diritti, ma anche nell'adempimento dei doveri. Il nostro costituente ha voluto una società fondata non soltanto sui diritti, ma anche sui doveri. Ragazzi ricordatevi: esistono anche dei doveri, non esistono soltanto i diritti; e questi doveri dei cittadini voi dovete impararli a scuola.

La Costituzione a 360° parla anche dell'importanza dell'iniziativa economica privata perché è soltanto producendo ricchezza che si sconfigge la povertà. Chi pensa che si possa sconfiggere la povertà combattendo la ricchezza non ha capito nulla. È solo creando benessere, prosperità e dividendolo e diffondendolo sempre di più, facendo sì che più persone, più individui in Italia e nella società globale possano partecipare a questa ricchezza, è solo così che si può sconfiggere la povertà.

La difesa dei beni pubblici accanto alla difesa della proprietà privata che è un altro valore importante. La consapevolezza dell'appartenere a delle comunità, l'importanza del messaggio cristiano.

I Comuni, la comunità locale, le Regioni e poi la comunità nazionale che proprio il costituente chiama Patria non si è spaventato davanti a questa parola, anzi nel dibattito costituente la parola Patria assume un valore molto grande e molto importante. Ricordo le parole di Meuccio Ruini, uno dei fondatori della nostra Repubblica, uno dei grandi costituenti che sottolineava come l'amore verso la Patria sia un passaggio ineludibile e importante e presuppone la concordia.

La concordia: altro tema forte. Non a caso vi ho citato innanzitutto gli enti locali per arrivare poi alla nazione, per arrivare poi ad una *visione europea* che deve essere la visione di un'Europa ispirata a dei valori dell'Occidente, quelli fondati sulla grande tradizione occidentale nelle capitali antiche come Atene, Roma, Gerusalemme. Il nostro passato non deve essere misconosciuto, non deve essere reietto e abbandonato.

Vi ho citato il principio della sussidiarietà verticale ma anche orizzontale e l'importanza delle associazioni e delle loro reti dove la persona è centrale e la famiglia che è fondamentale e importante per il pieno sviluppo della persona umana.

Questo era chiaro ai nostri costituenti, a Giorgio La Pira, ma non solo a lui. **Non è un caso che per me l'articolo più importante sia l'articolo che riguarda la scuola pubblica a 360°, che comprende anche queste scuole perché le scuole paritarie sono scuole**



pubbliche. L'articolo più importante è l'articolo 30; non è l'articolo 33 che è un dettaglio. Da questo punto di vista, della parità, io rispetto quello che dice l'articolo 30. **L'articolo 30 stabilisce il diritto-dovere dei genitori di istruire, educare, formare i propri figli, quindi il diritto naturale prioritario sta in capo ai genitori.** Ci fu un grande dibattito in sede costituente sul perché questo diritto dovesse essere in capo ai genitori.

Quando io ho fortemente voluto, per la prima volta accogliendo la richiesta delle associazioni della disabilità, che i genitori potessero chiedere alla scuola di proseguire quel rapporto didattico, umano che si instaura fra il docente precario di sostegno e il proprio figlio con disabilità mi sono stupito che qualcuno ha detto che Valditara vuole far entrare i privati nella scuola.

Questo qualcuno non ha capito proprio niente della nostra Costituzione; magari si riempie la bocca di parole come democrazia, antifascismo e quant'altro, ma **la nostra Costituzione, certamente antifascista, è quella che mette al centro la persona.** È questa la differenza della nostra Costituzione rispetto all'ordinamento fascista, a quello comunista, a quello totalitario, altrimenti non si è capito nulla del messaggio costituzionale.

Come si fa a dire che attribuire ai genitori la richiesta, perché poi sarà la scuola con il suo direttore, col suo Preside, col suo Dirigente Scolastico che dovrà poi dare, ovviamente in modo motivato una risposta.

La famiglia ha il diritto di richiesta perché in questo caso si tratta di ragazzi fragili, di ragazzi per cui la continuità didattica è fondamentale. Come si fa a dire che il privato entra nella scuola? Non è così.

È attuazione di Costituzione; ecco perché **ho insistito tanto sul cercare di parificare il più possibile la scuola paritaria con la scuola statale.** Ecco perché, per la prima volta, nonostante all'inizio la Commissione Europea fosse contraria e persino i miei dirigenti ministeriali mi hanno detto: "Guardi Ministro che non si può fare", io ho risposto che non si trattava di un *aiuto di Stato*: **se gli enormi fondi PNRR, così come i fondi PON, vengono distribuiti anche alle scuole paritarie è un dovere, non è un aiuto di Stato.** Bisognava convincere la Commissione Europea che questo andava fatto; e infatti è stato fatto: **queste**

risorse sono state attribuite anche alle scuole paritarie. Per la prima volta questo è un passaggio importante. Complessivamente siamo a qualcosa come 150 milioni di euro; quindi una cifra notevole.

Si è parlato prima di disabilità: quei 70 milioni che abbiamo destinato alle scuole paritarie per il trasporto dei ragazzi disabili perché sappiamo che in queste scuole c'è un'alta presenza di ragazzi con disabilità e che quindi hanno necessità di avere anche loro diritto a un sostegno, a un contributo, in particolare penso, per esempio, al discorso del trasporto; che anche questo è un principio di umanità, di inclusione, di attenzione alla persona.

Mi permetto di correggere quanto ha detto prima Padre Ciccimarra, a proposito dell'abilitazione all'insegnamento che è fondamentale. In passato, per conseguire l'abilitazione il docente doveva licenziarsi dalla scuola paritaria e trasferirsi nella scuola statale; c'era quindi questa perdita di ricchezze formative. Io ho fortemente voluto che l'abilitazione si possa conseguire anche all'interno della scuola paritaria. Qualcuno ha definito questo un'autentica rivoluzione. Per me significa mettere sullo stesso piano le due scuole. Non devi licenziarti per andare nella scuola statale per essere abilitato all'insegnamento.

Rimane soltanto un elemento che dobbiamo affrontare e dobbiamo risolvere. L'elemento a cui Padre Ciccimarra prima ha fatto riferimento: come garantire alle famiglie meno abbienti di poter usufruire pienamente di quell'articolo 30 della nostra Costituzione, di poter realizzare veramente *la libertà di scelta* educativa perché sappiamo perfettamente che chi non ha mezzi economici oggi è escluso da quel diritto costituzionale.

È il discorso del famoso **“buono scuola”**. Io ritengo che la politica debba avere il coraggio di mettere all'ordine del giorno, se vogliamo veramente una scuola pubblica a 360°; io credo che dobbiamo completare questo percorso iniziato 25 anni fa. In questi due anni di Governo ho visto dei passi avanti come mai visti in passato. Ora ci aspetta il compito di completare l'opera.

Voglio concludere con un ricordo molto bello, perché tutta la scuola statale-paritaria deve saper collaborare nel nome della solidarietà, nel nome della centralità della persona, della scuola costituzionale che mette al centro l'interesse prioritario della persona, dello studente.

Ricordo di essere stato ad Alassio, circa un anno fa, dove c'era una scuola statale in ristrutturazione che, vista l'emergenza non sapeva dove mettere i ragazzi. Era ancora qualche mese prima che stanziassimo le risorse ai Comuni per consentire di affittare dei luoghi e collocare i ragazzi finché la scuola venisse strutturalmente rifatta.

Il Preside, il dirigente scolastico di questa scuola statale, mi ha presentato un Dirigente di un Istituto paritario. Il Dirigente con grande carità, con grande solidarietà, ha messo a disposizione delle aule della scuola paritaria nello stesso territorio per consentire ai ragazzi dell'Istituto statale di non perdere un anno scolastico e di poter frequentare le loro lezioni insieme ai ragazzi del loro Istituto paritario.

Questa cosa mi ha molto colpito e io ho ringraziato questi due dirigenti perché avevano sviluppato quel senso di collaborazione, quel senso di *pubblico* a tutto tondo, quel senso della priorità del bene comune e della centralità della persona dello studente, che credo debba caratterizzare tutta la scuola italiana e tutta la società italiana.

Siamo qua tutti insieme per lavorare per il futuro di voi, ragazze e ragazzi, dei nostri giovani per il futuro dell'Italia.



Quando alle scuole paritarie spetta l'esenzione IMU

Il giudice tributario di Roma riconosce il diritto dall'esenzione IMU alla scuola paritaria che pratica rette tali da coprire solo una parte del costo medio per studente determinato dal Ministero dell'istruzione

di **Armando Montemarano**, Avvocato e consulente Nazionale AGIDAE

COMMISSIONE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ROMA, SEZIONE XXVI

17 ottobre 2024, n. 12972

Pres. Gentili, Rel. Miccio

Ric. Congregazione delle Religiose...

Il D.M. 19 novembre 2012, n. 200, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto tra l'altro l'individuazione dei requisiti per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali degli enti non commerciali, nello stabilire che lo svolgimento di attività didattiche si ritiene effettuato con modalità non commerciali, tra l'altro, se l'attività paritaria è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso, a prescindere dall'efficacia normativa che si vuole ad esso riconoscere, detta un condivisibile principio generale, al quale consegue che se, come nel caso di specie, la retta annua media richiesta sia di un importo sensibilmente inferiore al «costo medio per studente», è con certezza da escludere che l'attività venga svolta con modalità commerciali e quindi non è assoggettabile ad imposizione IMU e TASI (massima redazionale).

Continua la «saga IMU», che si sviluppa intorno all'interpretazione da attribuire all'art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/1992, il quale stabilisce l'esenzione dall'imposta per gli immobili utilizzati da enti non commerciali «destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive».

Cosa significa «modalità non commerciali»

Per anni ci si è attardati, con risultati contraddittori, nell'elaborare la nozione giuridica della locuzione «modalità non commerciali», finché il legislatore non è intervenuto, delegando il Ministero dell'economia ad emanare un provvedimento per stabilire i requisiti, generali e di settore, per qualificare le suindicate attività come svolte con modalità non commerciali. Metodo di intervento non eccezionale: l'art. 17, comma 3, L. n. 400/1998 prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Il Regolamento è stato adottato con D.M. n. 200/2012 e dispone che lo svolgimento di attività didattiche si ritiene effettuato con modalità non commerciali se:

- a) l'attività è paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni;
- b) sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio;
- c) l'attività è svolta a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso.

Il legislatore è tornato poi sul tema per chiarire – da ultimo con l'art. 1, comma 71, L. n. 213/2023 – che: a) gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a enti, diversi dalle società, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, funzionalmente o strutturalmente collegati al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le suindicate attività esenti e le svolga con modalità non commerciali; b) gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive di cui al citato art. 7, anche in assenza di esercizio attuale di tali attività, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità (cfr. Cass. 25 giugno 2024, n. 17442, ord.).

Il Ministero dell'istruzione e del merito diffonde con Circolare l'indicazione della spesa annuale per studente nelle istituzioni scolastiche relativamente all'anno scolastico in corso.

Tutto sembrerebbe chiaro: l'applicabilità dell'IMU alle scuole paritarie gestite da enti non commerciali dipende dalla qualificazione dell'attività come commerciale o meno; **quando l'attività è non commerciale lo definisce il richiamo a parametri certi, anche in senso quantitativo, fissati con il regolamento ministeriale adottato con il D.M. n. 200/2012 e con la rilevazione del costo medio effettivo del servizio effettuata direttamente dall'autorità governativa.**

Le scuole paritarie gestite da Enti Ecclesiastici

Nel delineato limpido quadro giuridico è parso consequenziale decidere che «in tema di IMU, nel caso di attività di scuola paritaria gestita da suore con modalità non commerciali, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 D.M. n. 200/2012, trova applicazione l'esenzione dall'imposta prevista per le attività svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del



servizio» (in tal senso, ad esempio, Comm. Trib. Reg. Lazio - Roma, Sez. XVI, 8 gennaio 2019, n. 16). Anche per la Corte regolatrice, le attività di cui si tratta «devono essere svolte con modalità non commerciali e, a tale scopo, deve farsi riferimento ai criteri determinati dal D.M. n. 200/2012» (Cass. 25 maggio 2021, n. 14317).

Una statuizione ha invece riaperto un contrasto giurisprudenziale che sembrava essere stato ormai risolto dallo stesso legislatore: **la Cassazione ha sentenziato che non ha effetto vincolante il D.M. n. 200/2012 in quanto viziato da eccesso di delega**, perché il D.L. n. 1/2012 «non de-

mandava al decreto ministeriale il compito di definire autoritativamente il concetto di modalità non commerciali, ma solo il compito di stabilire modalità e procedure da seguire in caso di utilizzazione mista di un immobile, al fine di individuare il rapporto percentuale tra utilizzazione commerciale e utilizzazione non commerciale dell'immobile stesso».

Il che, molto semplicemente, non è vero. Basta leggere l'art. 91-bis, comma 3, secondo periodo, del D.L. n. 1/202: **«Con successivo decreto [...] sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali»!**

«Tot capita, tot sententiae»

Se, dunque, la Corte Suprema afferma che il D.M. n. 200/2012, cioè il Regolamento ministeriale delegato dal legislatore stesso a disciplinare la materia è «inutiliter dato», va da sé che riprendono vigore le vecchie contrapposte prese di posizione, **facendo sì che il contribuente non sappia come comportarsi: pagare il tributo, che per il regolamento ministeriale non sarebbe dovuto ma che parecchi Comuni esigono, oppure ricorrere alla giustizia tributaria accollandosi il grande rischio dell'aggravio di interessi e pesanti sanzioni?**

Anche perché, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, la Corte Suprema è granitica nel ritenere che sussiste incertezza normativa oggettiva soltanto quando sia ravvisabile una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della

norma tributaria «riferita, non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata e neppure all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento a cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione» (Cass. 9 dicembre 2019, n. 32082). E neppure ad un giudice competente qualsiasi, ma soltanto alla Cassazione, che ha espressamente escluso la rilevanza di eventuali contrasti interpretativi nella giurisprudenza di merito (Cass. 6 febbraio 2019, n. 3431).

La sentenza del giudice tributario romano

Oggi c'è chi sentenzia che le scuole paritarie gestite da enti religiosi rientrano nei regimi di esenzione dell'IMU quando l'istruzione scolastica fornita dagli stessi enti non commerciali sia «gratuita» o l'eventuale corrispettivo sia «davvero di importo simbolico», dato che in caso contrario non vi è alcun automatismo in ordine al rapporto tra corrispettivo e costo medio, se non per escludere l'attività dal trattamento di favore (in tal senso: Cass. 29 novembre 2022, n. 35123; nello stesso senso si è espressa Cass. 26 luglio 2024, n. 20971, ord., cassando la sentenza di merito della Commissione Tributaria Regionale che aveva riconosciuto l'esenzione IMU, pur avendo accertato che le rette scolastiche erano **significativamente inferiori rispetto al parametro del costo medio studente** pubblicato ma senza costituire un corrispettivo meramente formale o simbolico). Ovvero che l'esenzione non trova applicazione quando venga dimostrato che le rette scolastiche corrisposte, seppure inferiori al costo medio per studente, «non sono simboliche» (in tal senso, ad esempio: Corte Giust.

Trib. Secondo Grado Toscana-Firenze, Sez. VI, 14 settembre 2023, n. 880). O, ancora, che l'attività didattica è svolta con modalità non commerciali e, quindi, non è assoggettabile ad imposizione nel caso di immobile adibito a scuola con rette percepite «inferiori ai costi sostenuti» così come determinati dal Ministero competente (in tal senso, ad esempio: Comm. Trib. Prov. Lombardia-Milano, Sez. XX, 27 ottobre 2021, n. 4103).

La sentenza adottata ora dalla Corte di Giustizia Tributaria ha il pregio di superare la questione della vincolatività o meno del regolamento ministeriale, con l'affermare che, vincolante o no, il principio in esso formulato è, prima ancora che riflettente la volontà del legislatore nello specifico, corretto sotto il profilo ordinamentale.

Secondo la Corte di Giustizia Tributaria l'attività didattica deve intendersi effettuata con modalità non commerciali anche quando viene erogata dietro versamento di corrispettivi tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio.

Si legge nella sentenza qui in esame: «Si tratta di un criterio pienamente coerente anche con una considerazione di carattere generale in ordine al requisito della modalità non commerciale: laddove un'attività è svolta secondo parametri economici assai distanti da quelli medi di settore, non può non escludersi la natura commerciale della stessa. Vale rimarcare, quanto al profilo quantitativo, che deve trattarsi di una distanza, rispetto ai parametri medi, assai significativa, sia perché la norma utilizza il concetto di “frazione”, sia perché la medesima disposizione, al comma 4, con riferimento all'attività non didattica ma ricettiva, utilizza il più puntuale parametro dei corrispettivi non superiori alla metà di quelli medi di settore».

La questione degli «aiuti di Stato»

Si è fin qui ignorato un invitato di pietra: l'Unione Europea, spauracchio agitato costantemente, ma non di rado infondatamente, quando ci si accosta alla materia delle agevolazioni fiscali.

Si discute, cioè, della compatibilità dell'esenzione IMU con il divieto di aiuti di Stato, in quanto l'art. 7, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione statuisce che «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

Cominciamo col dire che non c'è incompatibilità per tutti gli aiuti di Stato che favoriscono talune imprese o produzioni, ma solo per quelli che incidono sugli scambi tra gli Stati membri. E riesce difficile ipotizzare che l'esenzione IMU accordata al gestore di una scuola paritaria italiana possa incidere sugli scambi tra gli Stati membri dell'Unione.

La decisione della Commissione UE

La Commissione dell'Unione, con la decisione n. 2013/284 del 19 dicembre 2012 è, peraltro già intervenuta sulla questione argomentando:

- a) la legge italiana ha abrogato la modifica del 2006, che aveva ampliato il campo di applicazione dell'esenzione dall'ICI a immobili in cui si svolgono attività «che non abbiano esclusivamente natura commerciale» e ha inoltre specificato che l'esenzione dall'IMU è limitata alle attività svolte da enti non commerciali con modalità non commerciali (considerando 85);
- b) udito il parere favorevole del Consiglio di Stato e tenuto conto delle osserva-

zioni dallo stesso espresse, con decreto del 19 novembre 2012, n. 200 (proprio quello ritenuto non vincolante dalla Quinta Sezione Civile della Cassazione, ma tenuto in considerazione dalla Corte di Giustizia Tributaria romana), il Ministro dell'economia ha emanato il regolamento attuativo dell'IMU, che stabilisce quando le specifiche attività cui è applicabile l'esenzione dall'imposta siano da considerare come svolte con «modalità non commerciali» (considerando 86);

- c) dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 1/2002 l'esenzione IMU si applica agli immobili degli enti non commerciali soltanto se le attività ivi elencate vengono svolte con modalità non commerciali (considerando 161);
- d) per quanto riguarda le attività didattiche, queste si ritengono svolte con modalità non commerciali se sono soddisfatte alcune condizioni specifiche, tra le quali se l'attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico, tale da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio; le rette cui si riferisce il decreto non possono essere considerate una remunerazione del servizio fornito e, pertanto, il servizio didattico erogato dagli enti in questione non può essere considerato un'attività economica (172).

La Commissione ha perciò concluso che, alla luce delle specifiche caratteristiche della misura di esenzione dall'IMU per gli enti non commerciali, che svolgano esclusivamente specifiche attività non commerciali nel rispetto delle condizioni imposte dalla legislazione nazionale, tali attività non possono essere considerate attività economiche ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato e che, pertanto, la misura non

rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 107, par. 1, del Trattato.

Insomma, a parere della Commissione UE, l'attività didattica è svolta con modalità non commerciali anche quando viene erogata dietro corrispettivo, purché questo sia di un importo tale da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE

La questione delle agevolazioni fiscali alle scuole paritarie non riguarda in Europa solo l'Italia. L'art. IV dell'Accordo sulle questioni economiche, concluso tra lo Stato spagnolo e la Santa Sede il 3 gennaio 1979 dispone che **la Santa Sede, la Conferenza episcopale, le Diocesi, le Parrocchie e altre circoscrizioni territoriali, gli Ordini e le Congregazioni religiose e gli Istituti di vita consacrata, nonché le relative Province e Case, hanno diritto all'esenzione dalle imposte reali o di ricchezza prodotta sul reddito e sul patrimonio, con esclusione dei redditi derivanti dall'esercizio di attività economiche.**

La Corte di Giustizia UE ha avuto modo di interpretare la norma, che presenta evidente analogia con la vicenda dell'esenzione IMU in Italia, in occasione di una controversia tra la Congregazione delle Scuole Pie della Provincia Betania dei Padri Scolopi e il Comune di Getafe (Corte Giust. UE, Grande Sezione, 27 giugno 2017, C-74/16). Nel rispondere alle questioni sollevate dal Tribunale Amministrativo di Madrid, avanti al quale le parti avevano instaurato il loro contendere, il giudice di Lussemburgo ha ribadito che i corsi impartiti da istituti di insegnamento finanziati, essenzialmente, mediante fondi di terzi privati costituiscono servizi, posto che lo scopo perseguito da tali istituti consiste nell'offrire un servizio in cambio di una remunerazione. Lo stesso

non vale, però, nel caso dei corsi impartiti da quegli istituti che fanno parte di un sistema di insegnamento pubblico e che siano finanziati, interamente o prevalentemente, mediante fondi pubblici. Istituendo e mantenendo un siffatto sistema di insegnamento pubblico, finanziato di norma dal bilancio pubblico, lo Stato intende infatti adempiere la propria missione nei settori sociale, culturale e educativo (nello stesso senso: Corte Giust. UE 11 settembre 2007, C-76/05 e C-318/05).

Nella specie l'ente religioso esercitava tre tipi di attività in seno alla scuola «La Inmaculada» dei Padri Scolopi: a) le attività strettamente religiose; b) un insegnamento sovvenzionato dallo Stato; c) un insegnamento libero, senza contributo finanziario dello Stato. Il giudice europeo ha affermato che **«le attività di insegnamento sovvenzionate dallo Stato non potrebbero essere qualificate come economiche».**

E se le attività facenti parte del sistema di insegnamento pubblico integralmente sovvenzionate dallo Stato, e dunque senza peso economico per l'ente gestore, per la Corte di Giustizia UE possono godere dei benefici fiscali senza violare la normativa unionale in materia di aiuti di Stato e di concorrenza, non v'è ragione di ritenere che non ne possano godere anche le attività facenti parte del sistema di insegnamento pubblico solo parzialmente sovvenzionate dallo Stato, ancora meno idonee, a motivo del peso economico comunque sostenuto dell'ente gestore, a violare la normativa unionale in materia di aiuti di Stato e di concorrenza.

Tanto più in un regime costituzionale quale il nostro che, all'art. 31 Cost. impone alla Repubblica di agevolare con misure economiche e altre provvidenze l'adempimento dei compiti familiari, tra i quali il precedente art. 30 annovera il dovere e il diritto di istruire i figli.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA N. 12972/2024

Depositata il 23/10/2024

Il Segretario
Danila Greci

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 17/10/2024 alle ore 10:45 con la seguente composizione collegiale:

Gentili Umberto, Presidente
Miccio Fabio, Relatore
De Renzis Luisa, Giudice

in data 17/10/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 530/2024 depositato il 12/01/2024

proposto da

Congregazione delle Religiose... - 02511090587

Difeso da

Paolo Buzzonetti - BZZPLA65D17H501C
Paolo Saraceno - SRCPLA63M31H501I

Rappresentato da Anna Domenica Lacanale - LCNNNDM42A62F582I

Rappresentante difeso da

Paolo Buzzonetti - BZZPLA65D17H501C
Paolo Saraceno - SRCPLA63M31H501I

ed elettivamente domiciliato presso csbassociati@pec.csbassociati.it

contro

Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contentenzioso@pec.comune.roma.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6938 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il giorno 26/10/2023, il Comune di Roma ha notificato alla Congregazione delle Religiose... l'Avviso di Accertamento IMU n. 6938 per l'anno 2018, relativo agli immobili indicati in oggetto utilizzati dal medesimo Ente per attività didattica e di religione e culto.

Riteneva l'avviso illegittimo preliminarmente per difetto di motivazione in quanto Il Comune non può e non deve semplicemente assoggettare a tassazione gli immobili, ma deve proporre delle ragioni chiare e documentate tali da rendere la predetta esenzione non applicabile al caso di specie. Si ricorda che lo stesso art. 28 del Regolamento IUC del 29/07/2014, prevede che gli accertamenti siano motivati "in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati".

Nel merito osservava:

- a) che come evidenziato nella tabella seguente, gli immobili (sei) accertati per l'anno 2018 erano utilizzati dall'Ente proprietario per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - Attività di religione e di culto, ai sensi dell'art. 16, primo comma, lett. a) della L. 222/1985 (nuovo concordato);
 - Attività didattica;
- b) che il Comune di Roma ha riconosciuto l'esenzione da IMU/TASI per l'immobile di cat. B1, indicato al numero 3 della tabella, che ospita la locale comunità religiosa ed è quindi destinato ad attività di religione e di culto;
- c) Lo stesso Comune ha invece considerato soggetti ad IMU e TASI tutti gli altri immobili che, come meglio illustrato in seguito, sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività didattica di scuola paritaria e devono quindi essere considerati esenti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/92;
- d) che I requisiti necessari per godere dell'esenzione nel caso di svolgimento di attività didattiche, come previsto dal comma 3 dell'art. 91 bis del D.L. 24/01/2012 n. 1, come modificato dal comma 6 dell'art. 9 del D.L. 174/2012, sono stati specificamente indicati dall'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 200/2012, che prevede quanto segue:
 - "1. Fatti salvi i requisiti enunciati all'articolo 3, le attività istituzionali di seguito indicate si intendono svolte con modalità non commerciali solo ove, in relazione alla loro natura, presentino gli ulteriori requisiti di cui ai commi seguenti. [...]
 3. Lo svolgimento di attività didattiche si ritiene effettuato con modalità non commerciali se:
 - a) l'attività è paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni;
 - b) sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio;
 - c) l'attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso.

Quanto in particolare al requisito di cui alla lettera c), i corrispettivi medi percepiti (Cm) nell'anno 2018 sono risultati notevolmente inferiori al costo medio per studente (Cms) pubblicato sul sito internet del MIUR, come risulta dal confronto delle seguenti tabelle relative alle rette applicate dalle scuole e al Cms indicato dal sito del Ministero per l'anno 2018:

	Infanzia	Primaria	Primaria Cambridge	Medie	Medie Cambridge	Licei	Licei Cambridge	Scadenza
Iscrizione 2017/18	300	300	300	300	300	300	300	31/01/2017
Retta 1ª rata	690,00	760	820	1.075,00	1.180,00	1.250,00	1.320,00	30/09/2017
Retta 2ª rata	690	760	820	1.075,00	1.180,00	1.250,00	1.320,00	31/01/2018
Retta 3ª rata	690	760	820	1.075,00	1.180,00	1.250,00	1.320,00	31/03/2018
Totale	2.370,00	2.580,00	2.760,00	3.525,00	3.840,00	4.050,00	4.260,00	

	Infanzia	Primaria	Primaria Cambridge	Medie	Medie Cambridge	Licei	Licei Cambridge	Scadenza
Iscrizione 2018/19	300	300	300	300	300	300	300	31/01/2018
Retta 1ª rata	730,00	800	860	1.105,00	1.210,00	1.280,00	1.350,00	30/09/2018
Retta 2ª rata	730	800	860	1.105,00	1.210,00	1.280,00	1.350,00	31/01/2019
Retta 3ª rata	730	800	860	1.105,00	1.210,00	1.280,00	1.350,00	31/03/2019
Totale	2.490,00	2.700,00	2.880,00	3.615,00	3.930,00	4.140,00	4.350,00	

2017	Scuola infanzia	Scuola primaria	Secondaria I grado	Secondaria II grado
CMS	5.739,17	6.634,15	6.835,85	6.914,31

Tale circostanza, come chiaramente indicato sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito in relazione alle agevolazioni fiscali IMU/TASI per le scuole non statali, "significa che l'attività didattica è svolta con modalità non commerciali e, quindi, non è assoggettabile a imposizione".

Aggiungeva che ad ulteriore prova del diritto all'esenzione, si deve quindi considerare la situazione specifica di grave perdita economica nella quale versavano le scuole nell'anno 2018. I bilanci della Scuola Media e della Scuola Superiore hanno chiuso con una perdita rilevante, nonostante tra i ricavi figurino i contributi pubblici ricevuti e la rinuncia di un importante credito da parte dell'Ente Religioso.

Uguale situazione anche per le scuole dell'Infanzia e Primaria, che hanno chiuso i loro bilanci in apparente utile solo per il fatto di aver ricevuto nell'anno contributi pubblici relativi ad annualità precedenti.

Senza tale anomalia i bilanci delle scuole si sarebbero chiusi in significativa perdita, poiché le rette ed i contributi pubblici ricevuti avrebbero consentito di coprire solo parzialmente i costi di funzionamento.

Si costituiva il comune di Roma deducendo:

- a) Che la motivazione dell'avvio era completa, anche in considerazione del noto principio generale in base al quale la prova delle condizioni che giustificano il riconoscimento dell'esenzione, come sostiene ormai la consolidata giurisprudenza spetta a chi sostiene di averne diritto (cfr. fra tutte: Corte di Cassazione sentenze n. 555 del 1994; n. 14992 del 2000; n. 12749 del 2 settembre 2002; n. 21728 del 17 novembre 2004; n. 7905 del 15 aprile 2005, n. 20776 del 26 ottobre 2005);

- b) poiché nel caso di specie si tratta della gestione di scuole cattoliche i cui utenti pagano un corrispettivo, peraltro di importo niente affatto esiguo, detta circostanza non può essere considerata irrilevante ai fini IMU in quanto è un fatto rivelatore dell'esercizio dell'attività con modalità commerciali. In proposito pare appena il caso di sottolineare che la stessa ricorrente si limita a riferire che nell'anno 2018 l'ammontare delle rette scolastiche era esiguo, inferiore al costo medio per studente dal Ministero per l'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Art. 4, comma 3), D.M. n. 200/2012). Ebbene, in disparte il rilievo che detti corrispettivi vanno, ovviamente, ad aggiungersi agli importi dei contributi statali che la congregazione riceve per le scuole paritarie, non può non osservarsi come non possano ritenersi "irrisorie o simboliche" le rette corrisposte trattandosi di importi assolutamente sintomatici dello svolgimento di attività didattiche con fini commerciali, in palese contrasto con la ratio delle disposizioni agevolative summenzionate per beneficiare dell'esenzione IMU-TASI;
- c) che la Suprema Corte nell'Ordinanza n. 10124 del 11/04/2019 ha stabilito che nessun valore vincolante può essere attribuito al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 200 del 19 novembre 2012 che "non ha valore di legge", perché la norma (articolo 91-bis del D.L. 1/2012) "non demandava al decreto ministeriale il compito di definire autoritativamente il concetto di 'modalità non commerciali', ma solo il compito di stabilire modalità e procedure da seguire in caso di utilizzazione mista di un immobile, al fine di individuare il rapporto percentuale tra utilizzazione commerciale e utilizzazione non commerciale dell'immobile stesso";
- d) che il criterio da seguire deve essere pertanto un altro ed avere carattere generale: quando la tariffa/retta serve a coprire i costi e finanziare gli investimenti, l'attività è commerciale e il tributo va pagato.
- In modo più analitico e dettagliato: rientra nella nozione di attività svolta con modalità commerciali – ovvero nella nozione di attività economica – qualunque attività organizzata per la prestazione di servizi a terzi dietro pagamento – da parte dell'utente o di altri, compresi lo Stato, le regioni o altre pubbliche amministrazioni – di un corrispettivo funzionale ed adeguato alla copertura dei costi e alla remunerazione dei fattori della produzione (ivi compresi i capitali investiti). Di converso non è commerciale l'attività di prestazione di servizi che vengano offerti gratuitamente, ovvero dietro pagamento di corrispettivi o contributi meramente simbolici o comunque radicalmente inferiori ai costi di produzione che consentano di sostenere che, essendo esclusa in radice la logica del profitto e del mercato, l'immobile sia destinato ad attività didattica svolta con modalità non commerciali;
- e) che non ha rilievo il fatto che la gestione, in ipotesi, operi in perdita poiché la nozione di imprenditore ai sensi dell'art. 2082 c.c., va intesa in senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale all'attività economica organizzata ricollegabile ad un dato obiettivo, inerente all'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro;
- f) che l'unico automatismo concesso dai giudici di legittimità è quello contrario: se la retta supera il 50% del costo del servizio, l'attività è certamente commerciale e l'IMU va corrisposta.;
- g) che non ricorrono specifiche circostanze fattuali che consentano di sostenere che, essendo esclusa in radice la logica del profitto e del mercato, l'immobile sia destinato ad attività didattica svolta con modalità non commerciali. Si evidenzia inoltre che il

volume d' affari riferibile all'odierno istante come da Dichiarazione IVA che all'uopo si deposita (Doc. 2) risulta esser pari a ben € 1.330.396,00 elemento sintomatico della commercialità dell'attività svolta.

La ricorrente depositava memoria.

Così riassunti i fatti, il ricorso è fondato.

Premesso che grava sulla ricorrente, ogni anno (essendo variabili i dati di riferimento) dimostrare di poter fruire della esenzione, nel caso di specie viene in evidenza unicamente la questione della sussistenza del requisito oggettivo alla fruizione dell'esenzione, ossia dello svolgimento di attività con modalità non commerciali, essendo incontestata (e comunque provata) la sussistenza degli altri requisiti.

Vale richiamare a tal fine il D.M. 19.11.2012 n. 200, il quale – a prescindere dall'efficacia normativa che si vuole ad esso riconoscere - all'art. 3 lett. c) detta un condivisibile principio generale secondo il quale lo svolgimento di attività didattica si ritiene effettuato con modalità non commerciali “quando l'attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso”.

Si tratta di criterio – quale che sia la valutazione sulla fonte normativa e sulla vigenza della stessa – pienamente coerente anche con una considerazione di carattere generale in ordine al requisito della modalità non commerciale: laddove un'attività sia svolta secondo parametri economici assai distanti da quelli medi di settore, non può non escludersi la natura commerciale della stessa.

Vale rimarcare, quanto al profilo “quantitativo”, che deve trattarsi di una distanza, rispetto ai parametri medi, assai significativa, sia perché la norma utilizza il concetto di “frazione”, sia perché la medesima disposizione, al comma 4, con riferimento all'attività non didattica ma ricettiva, utilizza il più puntuale parametro dei corrispettivi non superiori alla metà di quelli medi di settore: ritiene quindi il collegio che debba trattarsi, per l'attività didattica, di corrispettivi più che inferiori al 50% di quelli medi (CMS).

Nel caso di specie la retta annua media richiesta dalla ricorrente (calcolata sui quattro corsi ordinari infanzia, primaria, medie, liceo e non su quelli cambridge, che hanno un potenziamento linguistico che rende non comparabile il loro costo con quello del CMS) per ogni bambino è pari ad euro 3131,00 annue, mentre i corrispettivi medi (CMS) per l'anno 2017 sono pari ad euro 6530,00; trattasi di valore, anche empiricamente, modesto, soprattutto inferiore di oltre il 50% rispetto a quello del CMS e tale con certezza quindi da escludere che l'attività sia svolta con modalità commerciali. Ad ulteriore conforto di ciò, sta anche il fatto della costante e rilevante perdita di esercizio dell'attività didattica svolta, che ulteriormente conforta in ordine alla assenza di modalità commerciali nel senso che difetta radicalmente qualsiasi obiettivo di lucro. Non essendovi precedenti tra le parti, si ritiene, trattandosi di accertamento in fatto, di compensare le spese.

p.q.m.

- a) accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
- b) compensa le spese. Roma, 17.10.24

Il Giudice estensore
Fabio Miccio

Il Presidente
Umberto Gentili



IMU e comodato. Luci in fondo al tunnel. la Cassazione apre all'applicazione delle novità normative ai processi in corso

Nota a Cass. civ., Sez. V, n. 31346/2024

di **Fulvio Baldi**, Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione

Notoriamente la tematica delle utilizzazioni indirette ha visto consolidarsi una severa giurisprudenza di legittimità, per effetto della quale l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 poteva spettare soltanto se l'immobile fosse impiegato direttamente dall'ente possessore per lo svolgimento di compiti istituzionali, sicché l'utilizzazione, in virtù di un contratto di comodato, da parte di un soggetto diverso da quello a cui spettava l'esenzione stessa, anche se senza scopo di lucro e con destinazione di pubblico interesse, escludeva l'agevolazione, essendo necessario che il bene, oltre ad essere utilizzato, fosse anche posseduto

dall'ente commerciale che ne fruiva, in ragione di un diritto di proprietà o di altro diritto reale (in tale senso Cass., Sez. V, ordinanza n. 17100 del 15/6/2023; Sez. V, sentenza n. 1539, del 25/1/2021; Sez. VI - V, ordinanza n. 19773 del 23/7/2019; Sez. V, sentenza n. 14912 del 20/7/2016).

Timide aperture a soluzioni diverse si erano comunque già registrate per effetto di Sez. V, ordinanza n. 34772 del 25/11/2022 (confermata da Sez. V, ordinanza n. 17967 del 1°/7/2024 ma già preannunciata da Sez. V, sentenza n. 25508 del 18/12/2015), per cui l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 poteva essere estesa all'ipotesi

di utilizzo indiretto del bene solo qualora la concessione del godimento e dell'uso – a favore di altro ente collegato all'ente possessore, nel perseguimento delle stesse finalità istituzionali – fosse stata del tutto gratuita, senza alcuna forma di remunerazione.

A portare maggior ordine è intervenuta la novità normativa, vale a dire quel *novum* che in un colpo solo manda al macero intere biblioteche, come soleva dire Rudolf Von Jhering. Parlo dell'art. 1, comma 71, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio per l'anno 2024) in materia di IMU relativamente agli immobili utilizzati dagli enti non commerciali e per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività meritevoli di tutela (ai sensi dell'art. 1, comma 759, lett. g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160) nonché della conseguente circolare interpretativa del 16 luglio 2024, n. 2/DF, emanata dal Dipartimento Finanze (Direzione Legislazione tributaria e Federalismo fiscale) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la quale ha fornito significative precisazioni sulle condizioni indispensabili per usufruire dell'esenzione da IMU in caso di concessione in comodato dell'immobile.

Il citato art. 1, comma 71, della legge n. 213 del 2023, prevede, come è noto, che l'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, vada interpretato nel senso che:

- 1) gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con modalità non commerciali;
- 2) gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di

cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.

Su tale norma la Circolare ha precisato, con riferimento alla prima previsione, che detto collegamento funzionale può ritenersi sussistente “ove le attività svolte dal comodatario nell'immobile rientrino nel novero di quelle agevolate, siano esercitate con modalità non commerciali e, al contempo, siano accessorie o integrative rispetto alle attività istituzionali dell'ente comodante, ponendosi con le finalità istituzionali di quest'ultimo in rapporto di diretta strumentalità”.

A titolo di esempio, la Circolare cita l'ipotesi in cui il comodante svolga un'attività didattica e l'immobile concesso in comodato sia utilizzato dal comodatario per lo svolgimento, sempre con modalità non commerciali, di altre attività didattiche o assistenziali ricomprese tra quelle agevolate e funzionali a quella didattica del concedente, come le attività di doposcuola e le attività assistenziali dirette a particolari categorie di studenti; ed ancora, l'ipotesi in cui il concedente svolga attività sanitaria o assistenziale e l'immobile sia concesso in comodato al fine di garantire ospitalità ai familiari delle persone assistite o agli operatori sanitari; o, di più, il caso in cui il comodante detenga, in forza di norma statutaria, la facoltà di nominare i componenti dell'organo di gestione del secondo ente. La fonte secondaria in commento richiede, tuttavia, che il contratto di comodato sia stipulato in forma scritta e specifichi le attività per le quali è concesso l'utilizzo dell'immobile, evidenziando le caratteristiche del collegamento funzionale di dette attività rispetto alle finalità istituzionali del comodante. Circa il collegamento “strutturale” tra comodatario e comodante, la Circolare cita, inoltre, esemplificativamente il caso in

cui un ente religioso civilmente riconosciuto conceda in comodato un immobile di sua proprietà a una fondazione, costituita dal medesimo ente religioso ai fini del miglior perseguimento delle proprie attività di assistenza e beneficenza.

Circa il secondo punto, invece, secondo la Circolare non tutti i mancati utilizzi degli immobili interessati determinano la perdita del beneficio fiscale, ma solo ed esclusivamente quelli che sono indice del mutamento della destinazione o della cessazione del rapporto di strumentalità rispetto all'utilizzazione del bene per lo svolgimento delle attività meritevoli cui gli stessi immobili sono stati destinati. Ne consegue che "il mero inutilizzo del bene per ragioni più o meno temporanee – non predeterminabili astrattamente e, comunque, tali da non determinare la cessazione definitiva della strumentalità – non è automaticamente sintomatico del venir meno del carattere strumentale dell'immobile all'esercizio delle attività protette", con l'effetto per cui non viene meno la continuità del diritto all'esenzione dall'IMU. Su tale robusta serie di novità normative bisogna registrare con soddisfazione l'intervento tempestivo e solerte della Corte di cassazione. In un processo per mancato riconoscimento del diritto all'esenzione in capo all'ente ecclesiastico, già conclamato nei due gradi di merito, la Corte, con sentenza n. 31346 del 14 novembre 2024, ha ritenuto sussistente la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, quale richiamato dall'art. 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, secondo l'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 71, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 nonché dell'art. 4, comma 3, del d.m. 19 dicembre 2012 n. 200, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non essere stata riconosciuta dal giudice di secondo grado l'esenzione

IMU in relazione ad immobile posseduto da ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e concesso in comodato gratuito ad altro ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ad esso strutturalmente e funzionalmente collegato, in quanto appartenente al medesimo Istituto religioso di diritto pontificio, utilizzato e destinato ad attività didattica svolta con modalità non commerciale».

Al riguardo, la Corte ha affermato, in punto di diritto, rinviando il processo al grado di appello, che va riconosciuta l'esenzione dal pagamento dell'IMU in caso di concessione in comodato dell'immobile, alle seguenti condizioni, che devono tutte verificarsi:

- 1) che l'ente comodatario, al pari dell'ente comodante, rientri tra i soggetti previsti dall'art. 73, comma 1, lett. c, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, vale a dire sia un ente pubblico o privato diverso dalle società o un trust che non abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;
- 2) che l'ente comodatario sia strutturalmente o funzionalmente collegato all'ente comodante;
- c) che l'ente comodatario utilizzi l'immobile per lo svolgimento esclusivo con modalità non commerciali di «attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive», nonché di «attività di religione o di culto o quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana».

E la Corte, con molto senso dell'opportunità, non ha mancato di definire le tipologie di collegamento, affermando che **“il collegamento funzionale presuppone una relazione sinergica di collaborazione o cooperazione tra enti autonomi che trova titolo in una convenzione indipendente dal contratto di**

comodato sull'immobile e che colloca l'ente comodatario in una posizione ausiliaria (attraverso l'esercizio di attività accessorie o sussidiarie) rispetto alle attività istituzionali dell'ente comodante, ponendosi la concessione in comodato dell'immobile come mezzo per realizzare, consolidare, rinsaldare o incentivare la partnership tra gli enti". Quanto al collegamento strutturale, esso *"presuppone l'inserimento di una pluralità di enti con ruoli diversificati in una più ampia organizzazione di tipo orizzon-*



tale o verticale (un vero e proprio gruppo di associazioni e/o fondazioni), che colloca uno o più enti (tra cui l'ente comodante) in posizione di dominio, controllo, direzione o coordinamento e gli altri enti (tra cui l'ente comodatario) in posizione di subordinazione o dipendenza, creando un asservimento poliforme di funzioni e finalità istituzionali degli uni rispetto agli altri, in modo che l'ente comodatario sia vincolato ad agire come longa manus dell'ente comodante, per cui la concessione in comodato dell'immobile si pone come mezzo per realizzare, incentivare, agevolare o facilitare le attività istituzionali svolte dall'ente comodatario per conto e nell'interesse dell'ente comodante".

Orbene, alla luce di quel che si è detto, non vi è chi non veda quanto siano importanti i profili di **novità sostanziale sul tema dei rapporti tra IMU e comodato**, avendo la *Corte preso atto in tempo reale del novum normativo e messo a frutto operativamente a favore dell'ente ecclesiastico le proprie intuizioni circa i concetti* di collegamento funzionale e strutturale. **Oggi, pertanto, l'esenzione dal pagamento dell'IMU in capo al comodatario è divenuta ben possibile, sebbene alle condizioni sopra rappresentate le quali vanno pur sempre attentamente vagliate in sede giudiziale. Una realtà questa ben diversa, come è evidente, rispetto a quella che solo nell'estate 2024 vivevamo con riferimento alla materia de qua!**

Oltre a tale profilo di novità sostanziale, di non certo secondaria importanza è stata la scelta di applicare la normativa emergente già al processo di legittimità in corso, pure mirabilmente spiegata in sentenza con l'affermazione per cui ricorrevano le due condizioni fondamentali per l'operatività immediata dello *jus superveniens*, vale a dire che: 1) la sopravvenienza fosse posteriore alla proposizione del ricorso per cassazione; 2) la normativa sopraggiunta fosse pertinente rispetto alle questioni agitate nell'atto impugnativo. In ogni caso, sul punto, la Cassazione ha ribadito la propria impostazione processuale già consolidata a partire da Sez. V, sentenza n. 10547 dell'8/5/2006.

Ne è, comunque, nel caso di specie, conseguito il rinvio al grado di merito posto che solo in quella sede possono essere svolti i necessari accertamenti in punto di fatto circa l'esistenza di un collegamento funzionale o strutturale tra comodante e comodatario, accertamenti cui non si era finora dato ovviamente corso, in pendenza dei primi gradi di giudizio ed in presenza di un quadro legislativo e giurisprudenziale di quasi totale chiusura.

CIVILE ORD. SEZ. 5 NUM. 31346 ANNO 2024

Presidente: Stalla Giacomo Maria

Relatore: Lo Sardo Giuseppe

Data pubblicazione: 06/12/2024

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2765/2024 R.G., proposto

DA

“Collegio di Maria...”, ente ecclesiastico iscritto nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura della Provincia di Messina, in persona della Madre Superiore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;

RICORRENTE

CONTRO

Comune di Palermo, in persona del Sindaco *pro tempore*;

INTIMATO

avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia il 13 giugno 2023;

udita la Relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 novembre 2024 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;

RILEVATO CHE:

1. Il “*Collegio di Maria*” ha proposto ricorso per la Cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia il 13 giugno 2023, n., la quale, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento n. 1219/2021 per l'omesso versamento dell'IMU relativa all'anno 2018, in relazione ad immobili ubicati in Palermo e concessi da lungo tempo in comodato alla “*Casa religiosa canonica...*”, dei quali esso era proprietario, ha rigettato l'appello proposto dal medesimo nei confronti del Comune di Palermo avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo il Roma il 4 aprile 2022, n. 1075/12/2022, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure – che aveva rigettato il ricorso originario – sul rilievo che i presupposti per il riconoscimento alla contribuente dell'esenzione da IMU, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, quale richiamato dall'art. 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, non sussistessero in relazione all'anno di riferimento, essendo stati utilizzati gli immobili da altro ente.
3. Il Comune di Palermo è rimasto intimato.

CONSIDERATO CHE:

1. Il ricorso è affidato a due motivi.

2. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omissso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sul primo motivo di appello, così formulato «*I. Illegittimità della sentenza appellata relativamente alla parte in cui non ha ritenuto sussistente la carenza di motivazione dell'atto impugnato ai sensi dell'art. 7 della L. 27 luglio 2000 n. 212. Nel primo grado di giudizio l'Ente appellante ha eccepito la violazione dell'art. 7 della legge 27.07.2000 n. 212 in quanto l'avviso di accertamento IMU – avverso il quale è stata proposta opposizione – non indica i presupposti di fatto e di diritto che hanno indotto l'ufficio tributi del Comune di Palermo ad accertare il carico tributario intimato all'ente giuridico "Collegio di Maria". Secondo i Giudici di primo grado, tuttavia, nella fattispecie non sussisterebbe difetto di motivazione in quanto "emerge con sufficiente certezza la piena identificabilità degli immobili soggetti a tassazione, nonché le ragioni di fatto e di diritto sottese alla pretesa fatta valere dal Comune". Tale conclusione è evidentemente errata e deve essere riformata. Si precisa che l'art. 7 della legge 27.07.2000 n. 212 (Statuto del contribuente), indica in forma chiara ed esaustiva che gli atti dell'amministrazione finanziaria devono essere motivati e negli stessi devono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. La motivazione ha lo scopo essenziale di assicurare ai contribuenti la necessaria chiarezza e trasparenza in ordine all'iter logico seguito dall'amministrazione nella predisposizione dell'accertamento: essa consente di evidenziare eventuali punti di debolezza nel procedimento seguito dal Comune e di offrire al contribuente gli strumenti di carattere descrittivo ed informativo per approntare un'adeguata difesa. Per quanto sopra, l'indicazione degli immobili in relazione ai quali si contesta un omissso o parziale pagamento dell'imposta municipale unica non può essere considerato sufficiente e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere riformata».*

2.1 Il motivo è infondato.

2.2 Premesso che il mezzo soddisfa appieno il canone dell'autosufficienza, essendo stato riportato in ricorso (alle pagine 6 e 7) il testo integrale del primo motivo di appello, si rammenta che, in tema di contenzioso tributario, qualora il giudice, nonostante l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento, sia passato all'esame del rapporto sostanziale, si deve ritenere, per come è strutturato il giudizio di fronte alle commissioni tributarie, che ha ritenuto tale eccezione implicitamente infondata, atteso che il giudizio tributario, ancorché avente ad oggetto l'accertamento del rapporto sostanziale, è formalmente costruito come giudizio di impugnazione dell'atto impositivo, il quale costituisce il "veicolo di accesso" al giudizio di merito, cui si perviene solo per il tramite di tale impugnazione, con la conseguenza che quando ricorrano vizi formali dell'atto, tali da condurre alla sua invalidazione, il giudice deve arrestarsi alla relativa pronuncia, rimanendo in tal guisa pienamente e correttamente esercitata la giurisdizione attribuitagli (Cass., Sez. Un., 4 gennaio 1993, n. 8; Cass., Sez. 5a, 8 ottobre 2021, n. 27430; Cass., Sez. 5a, 20 dicembre 2021, n. 40694; Cass., Sez. 5a, 25 gennaio 2022, n. 2038; Cass., Sez. 5a, 19 aprile 2023, nn. 10514, 10517, 10518 e 10522). Dunque, la natura del giudizio tributario come giudizio non di "impugnazione-annullamento" in senso

stretto ma di “*impugnazione-merito*”, in quanto finalizzato non esclusivamente alla eliminazione dell’atto impugnato ma ad una pronuncia di merito sul rapporto tributario, si manifesta allorché, non essendosi il contribuente limitato a dedurre il vizio di motivazione dell’atto, il giudice abbia ritenuto tale vizio inesistente (Cass., Sez. 5a, 8 ottobre 2021, n. 27430).

Pertanto, si può richiamare il costante orientamento di questa Corte, secondo cui non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l’eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (Cass., Sez. 5a, 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass., Sez. 2a, 13 agosto 2018, n. 20718; Cass., Sez. 2a, 26 settembre 2024, n. 25710).

- 2.3 Ad ogni buon conto, l’inadeguatezza motivazionale non sussiste, ove si consideri il testo dell’avviso di accertamento, che pure è stato riportato in ricorso (oltre che allegato nella documentazione prodotta in sede di legittimità).

Secondo il pacifico orientamento di questa Corte, l’obbligo motivazionale dell’avviso di accertamento in materia di ICI (ma le stesse argomentazioni possono valere anche per l’IMU) deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l’*an* e il *quantum* dell’imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., Sez. 5a, 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., Sez. 5a, 26 gennaio 2021, n. 1569; Cass., Sez. 6a-5, 3 febbraio 2021, n. 2348; Cass., Sez. 5a, 11 giugno 2021, n. 16681; Cass., Sez. 5a, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. 5a, 18 novembre 2022, n. 34014; Cass., Sez. 5a, 17 ottobre 2023, n. 28758; Cass., Sez. 5a, 31 gennaio 2024, n. 2929; Cass., Sez. 5a, 12 marzo 2024, n. 6501), nonché la specifica indicazione del presupposto cui ricondurre la modifica del valore dell’immobile con riferimento ai parametri indicati dall’art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Cass., Sez. 6a-5, 17 giugno 2016, n. 12658; Cass., Sez. 5a, 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., Sez. 5a, 26 gennaio 2021, nn. 1569 e 1570).

Né detto onere di motivazione comporta l’obbligo di indicare anche l’esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l’eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell’imposta (tra le tante: Cass., Sez. 5a, 24 gennaio 2018, n. 1694; Cass., Sez. 5a, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. 5a, 7 dicembre 2022, nn. 36028 e 36032; Cass., Sez. 5a, 5 agosto 2024, n. 22031).

2.4 Pertanto, l'indicazione – attraverso un prospetto riassuntivo – dei dati catastali, del valore imponibile, dell'aliquota applicata e dell'imposta liquidata per ciascun immobile è sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale dell'avviso di accertamento in ossequio ai parametri dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, quale richiamato dall'art. 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, secondo l'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 71, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nonché dell'art. 4, comma 3, del d.m. 19 dicembre 2012 n. 200, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., **per non essere stata riconosciuta dal giudice di secondo grado l'«esenzione IMU in relazione ad immobile posseduto da ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e concesso in comodato gratuito ad altro ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ad esso strutturalmente e funzionalmente collegato in quanto appartenente al medesimo Istituto religioso di diritto pontificio, utilizzato e destinato ad attività didattica scuola paritaria svolta con modalità non commerciale»**, laddove essa «si è discostata dalla corretta applicazione della normativa suindicata, **in quanto ha disconosciuto nella fattispecie il diritto all'esenzione IMU sotto due profili, non richiesti dalla normativa:** – la pretesa mancanza dell'utilizzazione “diretta” dell'immobile da parte del possessore dell'immobile destinato all'attività didattica, che quindi di per sé, sarebbe ostativo all'esenzione, nonché – il ritenuto esercizio della predetta attività didattica con modalità commerciale in quanto non svolta “in modo del tutto gratuito”».

3.1 Il motivo è fondato.

- 3.2 L'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo vigente dall'1 gennaio 2003 al 3 ottobre 2005, disponeva l'esenzione dall'ICI per «*gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive*». Essa è stata, in seguito, integrata e modificata dall'art. 7, comma 2-bis, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 281, **che ha esteso l'esenzione alle attività indicate dalla medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse.**

Un'ulteriore modifica è, poi, intervenuta con l'art. 39 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, che, sostituendo il comma 2-bis del citato art. 7 del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 281, ha stabilito che l'esenzione disposta dall'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, **si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera «che non abbiano esclusivamente natura commerciale».**

Occorre precisare, inoltre, che le condizioni dell'esenzione sono cumulative, nel senso che è richiesta la coesistenza, sia del requisito soggettivo riguardante la natura non commerciale dell'ente, sia del requisito oggettivo in forza del quale l'attività svolta nell'immobile deve rientrare tra quelle previste dall'art. 7, comma 1, lett.

i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; deve trattarsi, in particolare, di immobili destinati direttamente ed esclusivamente allo svolgimento di determinate attività, tra le quali quelle dirette all'esercizio del culto ed alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all'educazione cristiana (Cass., Sez. 5a, 8 luglio 2016, n. 13966).

Dunque, **l'esenzione è subordinata alla compresenza di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali** (art. 87, comma 1, lett. c, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, cui il citato art. 7 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, rinvia), **e di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, il cui accertamento deve essere operato in concreto, verificando che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale** (Cass., Sez. 5a, 21 marzo 2012, n. 4502; Cass., Sez. 5a, 8 luglio 2015, n. 14226; Cass., Sez. 5a, 8 luglio 2016, n. 13966, 13967, 13969, 13970 e 13971; Cass., Sez. 5a, 30 maggio 2017, n. 13574; Cass., Sez. 6a-5, 3 giugno 2018, n. 15564; Cass., Sez. 5a, 11 aprile 2019, nn. 10123 e 10124; Cass., Sez. 5a, 30 dicembre 2019, n. 34602; Cass., Sez. 5a, 15 dicembre 2020, n. 28578; Cass., Sez. 5a, 10 febbraio 2021, nn. 3244, 2345, 3248 e 3249; Cass., Sez. 5a, 9 giugno 2021, n. 16262; Cass., Sez. 5a, 14 settembre 2021, n. 24655 e 24644; Cass., Sez. 5a, 7 novembre 2022, nn. 32742 e 32765; Cass., Sez. 5a, 7 dicembre 2022, nn. 36028 e 36032; Cass., Sez. 5a, 16 febbraio 2023, n. 4915 e 4917; Cass., Sez. 5a, 15 giugno 2023, n. 17108; Cass., Sez. 5a, 12 marzo 2024, n. 6501).



3.3 Ancora, secondo la giurisprudenza di legittimità, in materia di ICI, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 – che costituisce, al pari delle altre norme che prevedono trattamenti agevolati in materia tributaria, una deroga alla regola generale ed è perciò di stretta interpretazione – opera alla duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito, escludendo che il beneficio possa spettare in caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità di pubblico interesse (tra le tante: Cass., Sez. 5a, 11 maggio 2012, n. 7385; Cass., Sez. 6a-5, 6 dicembre 2013, n. 27418; Cass., Sez. 5a, 4 giugno 2014, n. 12495; Cass., Sez. 6a-5, 8 settembre 2021, n. 24247; Cass., Sez. 5a, 15 marzo 2022, n. 8631; Cass., Sez. 5a, 14 febbraio 2023, n. 4576; Cass., Sez. 5a, 27 maggio 2024, n. 14721); peraltro, l'utilizzazione, in virtù di concessione in locazione, da parte di un soggetto diverso da quello a cui spetta l'esenzione, esclude, in radice, la destinazione del bene ai compiti istituzionali di quest'ultimo, anche in considerazione della remunerazione derivante dalla percezione dei canoni, che contribuisce ad attribuire un connotato lucrativo all'attività svolta dall'ente proprietario (Cass., Sez. 5a, 4 giugno 2014, n. 12495; Cass., Sez. 5a, 4 maggio 2016, n. 8870; Cass., Sez. 5a, 30 settembre 2019, n. 24308; Cass., Sez. 5a, 15 marzo 2022, n. 8631; Cass., Sez. 5a, 14 febbraio 2023, n. 4576; Cass., Sez. 5a, 27 maggio 2024, n. 14721; Cass., Sez. 5a, 1 luglio 2024, n. 17967).

3.4 Di contro, **secondo un indirizzo giurisprudenziale che si è venuto gradualmente affermando nella giurisprudenza della Corte, l'esenzione spetta non soltanto se l'immobile è direttamente utilizzato dall'ente possessore per lo svolgimento di compiti istituzionali, ma anche se l'immobile, concesso in comodato gratuito, sia utilizzato da un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa, al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla stessa struttura del concedente** (Cass., Sez. 5a, 18 dicembre 2015, n. 25508; Cass., Sez. 5a, 30 settembre 2019, n. 24308; Cass., Sez. 5a, 25 novembre 2022, n. 34772; Cass., Sez. 5a, 2 ottobre 2023, n. 27761; Cass., Sez. 5a, 17 ottobre 2023, n. 28799; Cass., Sez. 5a, 6 giugno 2024, n. 17618; Cass., Sez. 5a, 25 giugno 2024, n. 17442; Cass., Sez. 5a, 1 luglio 2024, n. 17967). Viceversa, si è esclusa l'esenzione nel caso di "utilizzo indiretto" attraverso un diverso soggetto giuridico, ancorché anch'esso senza finalità di lucro, allorquando non venga accertata l'esistenza di un rapporto di stretta strumentalità nella realizzazione dei suddetti compiti, che autorizzi a ritenere una compenetrazione tra di essi e a configurarli come realizzatori di una medesima "architettura strutturale" (Cass., Sez. 6a, 23 luglio 2019, n. 19773). La circostanza che l'utilizzazione indiretta del bene trovi titolo in un contratto di comodato (gratuito) non è quindi sufficiente a giustificare l'applicazione dell'agevolazione (Cass., Sez. 5a, 26 giugno 2024, n. 17618).

In definitiva, l'esenzione in esame compete tendenzialmente solo in caso di utilizzo diretto del bene, da parte dell'ente possessore, per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste dalla norma, e **può essere estesa all'ipotesi dell'utilizzo indiretto del bene, da parte dell'ente possessore, soltanto**

qualora ciò non snaturi la natura non commerciale dell'esercizio dell'attività in relazione alla quale è concessa l'esenzione di cui alla lett. i del citato art. 7.

Pertanto, la concessione del godimento e dell'uso, da parte dell'ente possessore, a favore di altro ente collegato al primo nel perseguimento delle stesse finalità istituzionali, deve essere del tutto gratuita, senza alcuna forma di remunerazione: circostanza che è necessario accertare in modo rigoroso (Cass., Sez. 5a, 1 luglio 2024, n. 17967).

- 3.5 Investita dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 30 maggio 2005, n. 11426), «in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 76 e 77 Cast., (sul) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nella parte in cui stabilisce che l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore. Tale disposizione impone infatti di interpretare la originaria previsione dell'art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992, il quale prevedeva l'esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma primo, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni – e cioè enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali –, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, senza richiedere la coincidenza tra il proprietario, o titolare di altro diritto reale sul bene, e l'utilizzatore, con le suindicate qualità soggettive e finalità, e ciò in contrasto: con gli artt. 3 e 53 Cast., sia perché l'esenzione verrebbe riconosciuta a favore dei proprietari, a prescindere dalla manifestazione di ricchezza e di potenzialità economica espressa dal bene posseduto, ma avendo riguardo unicamente ai requisiti posseduti dal terzo utilizzatore, sia perché l'esenzione risulta irragionevolmente accordata pur nel caso in cui il proprietario percepisca per l'utilizzazione del bene da parte di un soggetto rientrante nella categoria di cui al citato art. 87, comma primo, lettera c), un canone di locazione; con l'art. 23 Cast., in quanto il potere, riconosciuto ai Comuni dalla disposizione indicata, di restringere o ampliare la portata delle esenzioni dall'imposta violerebbe la riserva di legge in materia; con gli artt. 76 e 77 Cast., per eccesso di delega, giacché con l'art. 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Governo era stato delegato a semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti, ma non anche a dettare deroghe alla applicazione dell'ICI», nel dichiararne la manifesta infondatezza, la Corte Costituzionale ha ritenuto, per un verso, «che il citato art. 59, comma 1, lettera c), ha il solo scopo di attribuire ai Comuni, in deroga a quanto previsto all'art. 7, comma 1, lettera i), del d. lgs. n. 504 del 1992, la facoltà di escludere gli enti non commerciali che possiedono terreni agricoli e aree fabbricabili dal novero dei soggetti esenti – e, perciò, di applicare l'ICI anche nei loro confronti –, ferma restando l'esenzione per i fabbricati posseduti dai medesimi enti non commerciali e da

essi direttamente utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 7», e, per altro verso, «che, pertanto, l'art. 59, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 446 del 1997, prevedendo che l'esenzione dall'ICI spetta per i fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore, attribuisce all'art. 7, comma 1, lettera i), del d. lgs. n. 504 del 1992 lo stesso significato riconosciutogli dalle pronunce della Corte di cassazione richiamate nell'ordinanza di rimessione e quindi, sotto questo aspetto, non innova la disciplina dei requisiti soggettivi dell'esenzione» (Corte Cost., 19 dicembre 2006, n. 429).

- 3.6 Al contempo, investita ancora dalla Sezione Tributaria di questa Corte (Cass., Sez. 5a, 30 maggio 2005, n. 11427), sulla medesima questione di legittimità costituzionale, sul presupposto che la "rilettura" dell'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, imposta dall'art. 59, comma 1, lett. c, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, «sarebbe tuttavia irragionevole e, perciò, costituzionalmente illegittima in riferimento agli artt. 3 e 53 Cast., in quanto l'esenzione, nel caso di locazione di immobile, verrebbe riconosciuta anche a soggetti passivi dell'imposta che non solo non svolgono direttamente le attività dalla norma ritenute meritevoli di agevolazione, ma percepiscono anche un canone dal conduttore e così manifestano una specifica capacità economica», nel ribadire la manifesta infondatezza, la Corte Costituzionale ha confermato «che (...) l'art. 59, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 446 del 1997, prevedendo che l'esenzione dall'ICI spetta per i fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore, attribuisce all'art. 7, comma 1, lettera i), del d. lgs. n. 504 del 1992 lo stesso significato riconosciutogli dalla richiamata giurisprudenza della Corte di cassazione e, quindi, non innova la disciplina dei requisiti soggettivi dell'esenzione» (Corte Cost., 26 gennaio 2007, n. 19).
- 3.7 Successivamente, il legislatore ha provveduto ad abrogare l'ICI e ad introdurre l'IMU sulla componente immobiliare. In particolare, il d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ha introdotto nel nostro ordinamento l'IMU con decorrenza dall'anno 2014 (artt. 7 e 8) ed ha confermato anche per essa le esenzioni previste per l'ICI dall'art. 7, comma 1, lett. d e lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (art. 9, comma 8); peraltro, il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha modificato alcuni aspetti dell'imposta rispetto alla sua concezione originaria, ha poi ritenuto opportuno anticipare in via sperimentale l'applicazione della nuova imposta già con decorrenza dall'anno 2012 (art. 13), senza, comunque, intervenire sull'esenzione per gli immobili di cui al ricordato art. 7, comma 1, lett. d e lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. In seguito, l'art. 91-bis, comma 1, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che, con decorrenza dall'1 gennaio 2013 (quindi, esulante dalla fattispecie in esame), ha modificato il testo dell'art. 7, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che è stato così riformulato: **«Sono esenti dall'imposta: (...) i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87 [ora 73], comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità**

non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222». L'esenzione da IMU è attualmente fruibile da parte di soggetti che soddisfino contemporaneamente due requisiti: l'uno soggettivo e l'altro oggettivo; ai fini dell'esenzione, gli immobili gravati dal tributo devono essere utilizzati direttamente da soggetti (pubblici o privati) che non abbiano come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ed ivi svolgano, effettivamente, **con modalità non commerciali**, attività *«assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché (quelle) di cui all'art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222».*

Con tale disposizione, dunque, **il legislatore nazionale ha riformulato l'esenzione** (ora riferita all'IMU), introducendo l'ulteriore requisito secondo cui **l'attività agevolata deve svolgersi con modalità «non commerciali»**; pertanto, ai requisiti oggettivo e soggettivo già vigenti si affianca ora il riferimento alle concrete modalità di esercizio dell'attività che deve svolgersi nell'immobile perché l'esenzione possa applicarsi. pertanto, ai requisiti oggettivo e soggettivo già vigenti si affianca ora il riferimento alle concrete modalità di esercizio dell'attività che deve svolgersi nell'immobile perché l'esenzione possa applicarsi. In linea con tale ricostruzione, si è affermato che, in tema di IMU, l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica agli immobili di cui all'art. 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, **destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a, della legge 20 maggio 1985, n. 222 (attività di religione e di culto), purché essi siano direttamente utilizzati dall'ente possessore e siano destinati esclusivamente ad attività peculiari non produttive di reddito**, non spettando il beneficio in caso di utilizzazione indiretta, seppur assistita da finalità di pubblico interesse (Cass., Sez. 5a, 15 giugno 2023, n. 17100). L'art. 9, comma 6, del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, ha poi aggiunto un ulteriore periodo all'art. 91-bis, comma 3, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevedendo che, con **successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, siano stabiliti anche «i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali».**

3.8 In relazione al *thema decidendum*, va anche tenuto conto che:

- la risoluzione emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 4 marzo 2013, n. 4/DF, in materia di IMU, ha ritenuto che, **«nella particolare ipotesi in cui l'immobile posseduto da un ente non commerciale venga concesso in comodato a un altro ente non commerciale per lo svolgimento di una delle attività di cui al comma 1, lett. i, dell'art. 7 del d.lgs. n. 504 del 1992, possa trovare applicazione l'esenzione in oggetto»;**

- l'art. 1, comma 759, lett. g, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha previsto (sia pure con decorrenza dall'anno 2020) l'esenzione da IMU per «*gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i)*; si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200»;
 - l'art. 1, comma 71, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha disposto che l'art. 1, comma 759, lett. g, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le norme da questo richiamate o sostituite, si interpretano, per gli effetti di cui all'art. 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cioè, in funzione di interpretazione autentica, e quindi con decorrenza retroattiva), nel senso che: **«a) gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con modalità non commerciali; b) gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità».**
- 3.9 Sul punto, un recente arresto di questa Corte ha confermato che «la norma in esame è chiaramente definita di interpretazione autentica, anche in virtù del richiamo all'art. 1, comma 2, dello Statuto del contribuente e si riferisce all'art. 1, comma 759, lett. g, della legge n. 160 del 2019 e alle norme da questo richiamate o sostituite, sicché vale anche relativamente all'ICI ed in particolare all'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. n. 504 del 1992, espressamente richiamato dall'art. 1, comma 759, lett. g, della legge n. 160 del 2019» (Cass., Sez. 5a, 25 giugno 2024, n. 17442). Per cui, la retroattività è stata estesa anche all'esenzione da ICI per gli immobili appartenenti ad enti non commerciali.
- 3.10 Su tale premessa, quindi, in linea con la richiamata giurisprudenza di questa Corte, si può affermare che, **in caso di concessione in comodato, l'esenzione da IMU può essere riconosciuta**, sempreché: a) l'ente comodatario, al pari dell'ente comodante, rientri tra i soggetti previsti dall'art. 73, comma 1, lett. c, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; b) l'ente comodatario sia **strutturalmente o funzionalmente collegato all'ente comodante**; c) l'ente comodatario utilizzi l'immobile per lo svolgimento esclusivo con modalità non commerciali di **«attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive»**, nonché di **«attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana»**.

3.11Va preliminarmente chiarita la portata della lett. a della norma succitata con riguardo alla definizione del “*collegamento strutturale o funzionale*” tra ente comodante ed ente comodatario.

Sul punto, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, **la circolare emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 16 luglio 2024, n. 2/DF** (avente ad oggetto “*Imposta municipale propria (IMU) - Art. 1, comma 71 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio per l’anno 2024) - Norma interpretativa dell’art. 1, comma 759, lett. g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività meritevoli di tutela*”), ha fornito (con argomentazioni sostanzialmente condivisibili) significative precisazioni sulle condizioni indispensabili per usufruire dell’esenzione da IMU in caso di concessione in comodato dell’immobile.

Così, si è detto che il “*collegamento funzionale*” tra comodante e comodatario postula un «*rapporto di stretta strumentalità tra i due enti nella realizzazione di compiti e nello svolgimento di attività diverse (...), ma istituzionalmente connesse, [...] riconoscendo una relazione servente, un rapporto funzionale delle prestazioni svolte (...)*», per cui esso «*può ritenersi sussistente ove le attività svolte dal comodatario nell’immobile rientrino nel novero di quelle agevolate, siano esercitate con modalità non commerciali e, al contempo, siano accessorie o integrative rispetto alle attività istituzionali dell’ente comodante, ponendosi con le finalità istituzionali di quest’ultimo in rapporto di diretta strumentalità*». In particolare, si è ritenuto che «*tale nesso di strumentalità sussista qualora l’attività non commerciale svolta nell’immobile concesso in comodato sia legata alle finalità e alle attività istituzionali del concedente e risulti coerente e funzionale rispetto agli scopi dello stesso ente concedente*».

Da qui, l’indicazione esemplificativa di una sommaria casistica:

«*Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui il comodante svolga un’attività didattica e l’immobile concesso in comodato sia utilizzato dal comodatario per lo svolgimento, sempre con modalità non commerciali, di altre attività didattiche o assistenziali ricomprese tra quelle agevolate e funzionali a quella didattica del concedente (attività di doposcuola, attività assistenziale diretta a particolari categorie di studenti, etc.). Si pensi, ancora, all’ipotesi in cui il concedente svolga attività sanitaria o assistenziale e l’immobile sia concesso in comodato al fine di garantire ospitalità ai familiari delle persone assistite o agli operatori sanitari. Si reputa, altresì, integrato il requisito del collegamento funzionale tra comodante e comodatario nell’ulteriore ipotesi in cui il primo detenga, in forza di norma statutaria, la facoltà di nominare i componenti dell’organo di gestione del secondo ente*».

Parimenti, parafrasando la motivazione di taluni precedenti di questa Corte, si è aggiunto che il “*collegamento strutturale*” tra comodante e comodatario esige che «*il comodatario sostanzialmente utilizzi il bene in attuazione dei compiti istituzionali dell’ente concedente, con il quale sussista uno stretto rapporto di strumentalità che potrebbe definirsi “compenetrante”, ovverosia il caso “in cui l’immobile è concesso in comodato a un altro ente non commerciale appartenente*

alla stessa struttura dell'ente concedente per lo svolgimento di un'attività meritevole prevista dalla norma agevolativa».

In proposito, si è fatta «l'ipotesi in cui un ente religioso civilmente riconosciuto conceda in comodato un immobile di sua proprietà a una **fondazione, costituita ai sensi del codice civile dal medesimo ente religioso ai fini del miglior perseguimento delle proprie attività di assistenza e beneficenza**».

In definitiva, si può dire che:

- a) il “*collegamento funzionale*” presuppone una relazione sinergica di collaborazione o cooperazione tra enti autonomi che trova titolo in una convenzione indipendente dal contratto di comodato sull'immobile e che colloca l'ente comodatario in una posizione ausiliaria (attraverso l'esercizio di attività accessorie o sussidiarie) rispetto alle attività istituzionali dell'ente comodante; pertanto, in tale cornice, **la concessione in comodato dell'immobile si pone come mezzo per realizzare, consolidare, rinsaldare o incentivare la partnership tra gli enti;**
- b) il “*collegamento strutturale*” presuppone l'inserimento di una pluralità di enti con ruoli diversificati in una più ampia organizzazione di tipo orizzontale o verticale (un vero e proprio gruppo di associazioni e/o fondazioni), che colloca uno o più enti (tra cui il comodante) in posizione di dominio, controllo, direzione o coordinamento e gli altri enti (tra cui il comodatario) in posizione di subordinazione o dipendenza, creando un asservimento poliforme di funzioni e finalità istituzionali degli uni rispetto agli altri, in modo che l'ente comodatario sia vincolato ad agire come *longa manus* dell'ente comodante; pertanto, in tale contesto, la concessione in comodato dell'immobile si pone come mezzo per realizzare, incentivare, agevolare o facilitare le attività istituzionali svolte dall'ente comodatario per conto e nell'interesse dell'ente comodante.

3.12 In proposito, va fatta applicazione del principio secondo cui, nel giudizio di legittimità, lo *ius superveniens*, che introduca una nuova disciplina del rapporto controverso, può trovare di regola applicazione solo alla duplice condizione che, da un lato, la sopravvenienza sia posteriore alla proposizione del ricorso per cassazione, e ciò perché, in tale ipotesi, il ricorrente non ha potuto tener conto dei mutamenti operatisi successivamente nei presupposti legali che condizionano la disciplina dei singoli casi concreti; e, dall'altro lato, la normativa sopraggiunta sia pertinente rispetto alle questioni agitate nel ricorso, posto che principi generali dell'ordinamento in materia di processo per cassazione – e soprattutto quello che impone che la funzione di legittimità sia esercitata attraverso l'individuazione delle censure espresse nei motivi di ricorso e sulla base di esse – impediscono di rilevare d'ufficio (o a seguito di segnalazione fatta dalla parte mediante memoria difensiva) regole di giudizio determinate dalla sopravvenienza di disposizioni, ancorché dotate di efficacia retroattiva, afferenti ad un profilo della norma applicata che non sia stato investito, neppure indirettamente, dai motivi di ricorso e che concernano, quindi, una questione non sottoposta al giudice di legittimità (Cass., Sez. Lav., 1 ottobre 2012, n. 16642; Cass., Sez. 5a, 24 luglio 2018, n. 19617).

Per cui, ove la nuova situazione di diritto obiettivo (che può conseguire, oltre che all'entrata in vigore o alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma di legge, anche alla decisione di organismi comunitari) richieda accertamenti di fatto non necessari alla stregua della precedente disciplina, questi debbono essere compiuti in sede di merito, al qual fine, ove il processo si trovi nella fase di cassazione, deve disporsi il rinvio della causa al giudice di appello (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 17 marzo 2005, n. 5888; Cass., Sez. 5a, 19 gennaio 2018, n. 1325; Cass., Sez. 5a, 7 agosto 2020, n. 16812; Cass., Sez. Lav., 8 aprile 2024, n. 9396).

Peraltro, si attaglia al caso di specie anche il principio enunciato da altri arresti di questa Corte, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è consentito alla parte invocare la violazione di disposizioni legislative emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, avendo il giudizio di legittimità ad oggetto la conformità della decisione adottata dal giudice dell'appello all'ordinamento giuridico, ma al giudice di legittimità compete anche verificare la sussistenza del concreto interesse della parte ad avvalersi della nuova disciplina sostanziale (Cass., Sez. 2a, 18 dicembre 2020, n. 29099; Cass., Sez. 5a, 20 ottobre 2021, n. 29223; Cass., Sez. 2a, 6 ottobre 2023, n. 28203; Cass., Sez. 2a, 24 maggio 2024, n. 14528).

Difatti, il motivo in disamina deduce il vizio previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., proprio in relazione ad una norma sopravvenuta di interpretazione autentica (quindi, con efficacia retroattiva).

3.13 Tanto premesso, la sopravvenienza della norma interpretativa – per quanto meramente “*recettiva*” ed “*esplicativa*” di principi antecedentemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità – impone il riesame della controversia risalente ad epoca anteriore, che deve essere necessariamente rivalutata alla luce della regolamentazione dettata ex novo con particolare riguardo ai requisiti tipizzati per il riconoscimento dell'esenzione in caso di comodato immobiliare tra enti non commerciali.

3.14 Nella specie, in difformità rispetto ai principi enunciati, la sentenza impugnata ha escluso a monte che la concessione in comodato tra enti ecclesiastici consentisse di beneficiare dell'esenzione, avendo ritenuto che: «*L'esenzione prevista dal citato art.7 del d.lgs. 504 del 1997 esige altresì l'identità soggettiva tra il possessore ovvero il soggetto passivo ICI/IMU e l'utilizzatore dell'immobile. Tale coincidenza ovviamente non si verifica quando l'immobile è utilizzato, seppure a titolo gratuito, da altro ente non commerciale per finalità didattiche, come nella presente fattispecie (cfr in termini, Cass. sentt. nn. 21329/2008; 7385/2012; 3843/2013; 15025/2015; 8073/2019)*».

Per cui, occorre che il giudice di appello rinnovi l'accertamento in fatto alla stregua della norma sopravvenuta dopo la pubblicazione della sentenza impugnata al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per usufruire dell'esenzione da IMU in presenza di concessione in comodato di immobili tra enti non commerciali, attenendosi al seguente principio di diritto: «**In tema di IMU, l'art. 1, comma 759, lett. g, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo l'interpretazione autentica datane dall'art. 1, comma 71, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per gli effetti**

di cui all'art. 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, riconosce l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, quale richiamato dall'art. 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, anche in caso di concessione in comodato dell'immobile, sempreché: a) l'ente comodatario, al pari dell'ente comodante, rientri tra i soggetti previsti dall'art. 73, comma 1, lett. c, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; b) l'ente comodatario sia strutturalmente o funzionalmente collegato all'ente comodante; c) l'ente comodatario utilizzi l'immobile per lo svolgimento esclusivo con modalità non commerciali di "attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive", nonché di "attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana". A tal fine, il "collegamento funzionale" presuppone una relazione sinergica di collaborazione o cooperazione tra enti autonomi che trova titolo in una convenzione indipendente dal contratto di comodato sull'immobile e che colloca l'ente comodatario in una posizione ausiliaria (attraverso l'esercizio di attività accessorie o sussidiarie) rispetto alle attività istituzionali dell'ente comodante, ponendosi la concessione in comodato dell'immobile come mezzo per realizzare, consolidare, rinsaldare o incentivare la partnership tra gli enti; viceversa, il "collegamento strutturale" presuppone l'inserimento di una pluralità di enti con ruoli diversificati in una più ampia organizzazione di tipo orizzontale o verticale (un vero e proprio gruppo di associazioni e/o fondazioni), che colloca uno o più enti (tra cui l'ente comodante) in posizione di dominio, controllo, direzione o coordinamento e gli altri enti (tra cui l'ente comodatario) in posizione di subordinazione o dipendenza, creando un asservimento poliforme di funzioni e finalità istituzionali degli uni rispetto agli altri, in modo che l'ente comodatario sia vincolato ad agire come longa manus dell'ente comodante, per cui la concessione in comodato dell'immobile si pone come mezzo per realizzare, incentivare, agevolare o facilitare le attività istituzionali svolte dall'ente comodatario per conto e nell'interesse dell'ente comodante».

4. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del secondo motivo e l'infondatezza del primo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo e rigetta il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 14 novembre 2024.

Il Presidente

Dott. Giacomo Maria Stalla



La delega di funzioni e la sicurezza sui luoghi di lavoro: l'applicazione negli Enti Ecclesiastici

di **Consiglia Venere Alfano**¹

La delega di funzioni

La delega di funzioni è un atto organizzativo di natura negoziale con cui un soggetto (delegante) trasferisce ad un altro soggetto (delegato) specifici doveri – che gli derivano dalla posizione giuridica rivestita – e relativi poteri giuridici e fattuali. Essa favorisce una migliore organizzazione aziendale. Invero, consente ai soggetti posti ai vertici di strutture imprenditoriali complesse di adempiere al meglio gli obblighi derivanti dalla propria posizione, attraverso la ripartizione di compiti che spesso richiedono il possesso di nozioni tecnico-giuridiche caratterizzate da elevato tasso di specializzazione. Nonostante la diffidenza iniziale mostrata nei confronti di tale istituto, in quanto considerato un mezzo per eludere il precetto penale, lo stesso è stato riconosciuto e regolamentato dalla legge, costituendo ormai uno strumento irrinunciabile per la gestione efficiente delle attività aziendali. La *delega di funzioni* – come si vedrà – incide sulla distribuzione delle responsabilità penali conseguenti in particolare alla violazione della normativa in materia di prevenzione antinfortunistica, determinando cioè “la riscrittura della mappa dei poteri e delle responsabilità”².



1 Già tirocinante c/o la Corte di Appello di Napoli, sezione penale

2 Cfr. Cass. Penale, Sezioni Unite, 18 settembre 2014 n. 38343 sul caso *Thyssenkrupp*.

2. La delega di funzioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

La delega di funzioni ha origini giurisprudenziali ed è stata riconosciuta nel nostro ordinamento con l'entrata in vigore del d.lgs. 626 del 1994, nel particolare contesto della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in cui *“emerge con particolare chiarezza la centralità dell'idea di rischio: tutto il sistema è conformato per governare l'immane rischio, gli indicibili pericoli, connessi al fatto che l'uomo si fa ingranaggio fragile di un apparato gravido di pericoli”*³. Tuttavia, tale disciplina si limitava ad elencare le attività non delegabili, ammettendo dunque solo implicitamente la facoltà del datore di lavoro di trasferire le funzioni previste nei casi non espressamente esclusi dalla norma.

La regolamentazione dell'istituto è stata introdotta, invece, per la prima volta nel Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. n. 81 del 2008, che ne ha descritto la forma e delineato i contenuti. In particolare, la possibilità di delegare le funzioni datoriali a soggetti terzi attraverso l'atto negoziale in esame si deduce dall'analisi del combinato disposto di cui agli artt. 2, lett. b) e 16 del d.lgs. n. 81 del 2008, come si vedrà.

2.1 I requisiti della delega

Al fine di assicurare un efficace sistema di tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, il legislatore ha prescritto i requisiti formali e sostanziali della delega. Invero, la stessa deve risultare da atto scritto recante data certa e deve essere accettata dal Delegato per iscritto, ai sensi dell'art. 16 c. 1 lett. a) ed e) del d.lgs. n. 81 del 2008. La norma, dunque, richiede la forma scritta *“ad substantiam”*. Dal punto di vista sostanziale, il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate (dell'art. 16 c. 1 lett. b) del d.lgs. n. 81 del 2008). Inoltre, devono essere attribuiti al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, nonché l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle stesse (dell'art. 16 c. 1 lett. c) e d) del d.lgs. n. 81 del 2008). Sul punto, invero, la giurisprudenza precisa che *“la delega ha senso se il delegante (perché non sa, perché non può, perché non vuole agire personalmente) trasferisce incombenze proprie ad altri, cui attribuisce effettivamente i pertinenti poteri”*⁴.

La delega, infine, per essere operativa deve essere resa conoscibile mediante adeguata e tempestiva pubblicità (ex art. 16 comma 2 del d.lgs. n. 81 del 2008). Il legislatore non ha tipizzato alcuni requisiti imposti dalla giurisprudenza prima dell'intervento normativo. In particolare, manca il riferimento alle *“notevoli dimensioni dell'azienda”*, allargando in tal modo l'ambito di operatività dell'istituto.

Non è più necessaria l'autorizzazione statutaria a ricorre all'atto negoziale in esame. La giurisprudenza, tuttavia, prescrive la specificità del contenuto della delega. Si richiede, infatti, la puntuale e dettagliata indicazione delle funzioni che si trasferiscono e dei connessi doveri, nonché che l'atto negoziale in esame debba riguardare un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale.

3 Ibidem.

4 Cfr. Cass. Penale, Sezioni Unite, 18 settembre 2014 n. 38343.

2.2 Attività non delegabili

Non tutte le funzioni possono essere trasferite, in quanto alcune attività non sono delegabili, come prevede l'art. 17 del d.lgs. n. 81 del 2008.

Si tratta, nello specifico, della valutazione di tutti i rischi con la redazione del relativo documento, di cui resta responsabile il datore di lavoro anche quando venga conferito ad altri l'incarico della materiale stesura dell'atto, considerato che *“il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione di suddetto documento non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia”* (cfr. Cass. sez. 4, del 2 dicembre 2016 n. 27295). Inoltre, non è delegabile la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (ex art. 17 del d.lgs. n. 81 del 2008).

Il divieto di delega, dunque, è giustificato dal fatto che le attività richiamate attengono ad *“obblighi che ineriscono l'essenza della figura del datore di lavoro e della sua posizione di garante all'interno del contesto produttivo, per l'intima correlazione con le scelte aziendali di fondo”* (cfr. Cass. sez. IV del 27 febbraio 2023 n. 8476).

2.3 Il datore di lavoro

L'art. 2 c.1 lett. b) del d.lgs. n. 81 del 2008 definisce datore di lavoro non solo il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, ma anche il soggetto che ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, essendo titolare dei poteri decisionali e di spesa. Connessa a tale disposizione è l'art. 299 del d.lgs. 81 del 2008, secondo cui *“le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”*.

Il legislatore ha, dunque, esteso la responsabilità anche al datore di lavoro “di fatto” ovvero a colui che ha la disponibilità dei poteri inerenti alla funzione, anche in assenza di una regolare investitura, ponendo fine ai conflitti interpretativi sorti sul punto. Invero, in passato si è discusso in merito all'individuazione del soggetto responsabile delle organizzazioni complesse. Sul punto si contendevano il campo tre diverse ricostruzioni⁵. Nello specifico, la *“tesi formalistica”* valorizzava la qualifica rivestita all'interno dell'organizzazione, ritenendo colpevoli i soggetti posti ai vertici delle imprese. Tale teoria veniva, però, criticata nella parte in cui sarebbero stati ritenuti responsabili anche soggetti privi di effettivi poteri decisionali, sebbene titolari di una qualifica formale. Si sarebbe configurata, in tal modo, una responsabilità “da posizione”, con l'attribuzione presuntiva di un fatto di reato a colui che ricopriva un ruolo apicale nel complesso aziendale.

Una simile impostazione, quindi, appariva contrastare con il principio di responsabilità penale personale e colpevole, costituzionalmente previsto dall'art. 27 c.1 Cost., come interpretato dalla Corte Costituzionale nel 1988, secondo la quale – ai fini del giudizio di colpevolezza – deve sussistere almeno la colpa dell'agente che deve coprire tutti gli elementi che incidono sul disvalore della fattispecie.

Muovendo da tale censura, la ricostruzione opposta (cosiddetta *“teoria funzionale”*) fondava il giudizio di colpevolezza sulla valutazione delle attività lavorative concretamente svolte dal delegante. Invero, si individuava il reo sulla base della funzione di fatto esercitata

⁵ Cfr. sul punto, Roberto Garofoli, *Manuale di Diritto Penale*.

nell'impresa, a prescindere dalla posizione rivestita. Tale ricostruzione, però, avrebbe determinato un'analogia in *malam partem* vietata dall'ordinamento giuridico, considerando colpevoli anche soggetti privi delle qualifiche richieste dalla legge.

Infine, una teoria definita "**organica**" considerava sia il ruolo coperto dall'agente che le mansioni effettivamente svolte dallo stesso. Per essere ritenuto responsabile, dunque, il trasgressore avrebbe dovuto possedere sia la qualifica formale, che concreti poteri tecnico-giuridici idonei ad impedire il cagionarsi di eventi criminosi. Come detto, i dubbi ermeneutici sono stati fugati dalla disciplina normativa in tema di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, che appare, dunque, attuativa del principio di effettività, ampliando il novero dei destinatari del precetto penale in aggiunta ai titolari formali della qualifica.

2.4 La posizione di garanzia del datore di lavoro

Il datore di lavoro rappresenta la prima e fondamentale figura di garante del sistema prevenzionistico. ***La posizione di garanzia, in particolare, fa sorgere l'obbligo giuridico di impedire il verificarsi di eventi di reato, lesivi dei beni giuridici sottoposti alla protezione, vigilanza e controllo del garante. L'omissione di tale dovere è fonte di responsabilità penale ex art. 40 c. 2 cp.*** In particolare, *l'imprenditore deve tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, come previsto dall'art. 2087 cc, indipendentemente dalle dimensioni dell'organizzazione economica in cui opera. Lo stesso, infatti, è tenuto ad adottare tutte le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, elencate nell'art. 15 del d.lgs. citato.*

Inoltre, la giurisprudenza afferma che accanto alle particolari misure di prevenzione degli infortuni tassativamente imposte dalla legge, in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, devono essere impiegati anche tutti gli strumenti che in concreto si rendano necessari per la tutela del lavoratore in base all'esperienza e alla tecnica⁶. Altresì, *il datore di lavoro è obbligato ad accertare il rispetto da parte del lavoratore delle regole a contenuto precauzionale*, nonché deve garantire che il lavoratore operi in condizioni di sicurezza per tutto il tempo in cui presta la propria attività lavorativa.

Il datore di lavoro, poi, risponde penalmente anche quando il fatto criminoso sia imputabile a condotta colposa del lavoratore infortunato. Il fatto colposo del dipendente, infatti, non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento, quando sia comunque riconducibile all'area di rischio delle mansioni che gli sono proprie.

Tuttavia, si esclude la responsabilità a fronte di un comportamento abnorme del dipendente. Sul punto, si definisce tale *"il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro, o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro"*⁷. Deve trattarsi, in particolare, di una condotta del lavoratore che "sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia".⁸

⁶ Sul punto, si veda Cass. 17 aprile 2012, n. 6002.

⁷ Cfr. Cass. Penale, Sez. 4, del 10 gennaio 2018 n.7188.

⁸ Cfr. Cass. Penale, Sez. 4, 26 marzo 2024, n. 12330.

Al fine di escludere la colpevolezza del datore di lavoro, si richiede, tuttavia, che “*questi abbia predisposto anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante*”.⁹

2.5 Gli effetti della delega di funzioni e l'obbligo di vigilanza

Prima dell'intervento normativo, si è discusso degli effetti della delega di funzioni in ordine al trasferimento della responsabilità penale dal delegante al delegato¹⁰. Secondo una prima impostazione, la delega di funzioni non avrebbe determinato una traslazione della posizione di garanzia facente capo al delegante, né dunque della qualifica soggettiva, ma solo delle relative funzioni. Per tale ragione, il garante originario poteva essere considerato esente da responsabilità per assenza di colpa, ma non per mancanza del dovere di vigilanza che continuava a gravare su di lui. Alcuni, poi, pur ribadendo la persistenza dell'obbligo di garanzia in capo al soggetto apicale, affermavano che lo stesso si sarebbe trasformato in obbligo di vigilanza sull'operato del delegato. Opposta ricostruzione, invece, sosteneva che la delega consentisse di trasferire integralmente la posizione di garanzia, incidendo sulla tipicità del fatto. Queste incertezze interpretative, tuttavia, sono state superate dal comma 3 del citato art.16 d.lgs. n. 81 del 2008, secondo cui “**la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite**”. Il legislatore, quindi, ha aderito all'impostazione per cui la delega non trasferisce interamente la posizione di garanzia dal delegante al delegato, né dunque determina l'estinzione della stessa.

La posizione di garante, infatti, si modifica nei propri contenuti obbligatori, residuando in capo al delegante un dovere di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Si richiede, però, il rispetto di “*un obbligo di vigilanza 'alta', che riguarda il corretto svolgimento delle proprie funzioni da parte del soggetto delegato*”¹¹. La giurisprudenza delimita la portata di tale dovere, precisando che “*non può identificarsi con un'azione di vigilanza sulla concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni che la legge affida, appunto, al garante. Se così non fosse, l'istituto della delega si svuoterebbe di qualsiasi significato. La delega ha senso se il delegante (perché non sa, perché non può, perché non vuole agire personalmente) trasferisce incombenze proprie ad altri, cui demanda i pertinenti poteri: al delegato vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo. Ne consegue che l'obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato. Esso riguarda la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato medesimo e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle lavorazioni*”.¹²

2.6 La responsabilità del datore di lavoro

In caso di violazione degli obblighi connessi alle funzioni delegate, la responsabilità graverà sul delegato, mentre il delegante potrà essere chiamato a rispondere di *omesso controllo* o

9 Ibidem, loc. ult. cit.

10 Cfr. Roberto Garofoli, *Manuale di Diritto Penale*, cit.

11 Cfr. Cass., Sezioni Unite, 18 settembre 2014 n. 38343.

12 Cfr. Cass. 19 marzo 2012 n. 10702.

verifica dell'operato del delegato, ai sensi dell'art. 40 c. 2 cp. Tuttavia, l'obbligo di vigilanza sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite si intende rispettato in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo previsto dall'art. 30, comma 4. Si configura, dunque, in tal ipotesi una vera e propria presunzione di assolvimento da parte del delegante di tale dovere. Però, ai fini di esclusione della responsabilità, non è sufficiente che il soggetto apicale abbia predisposto un sistema di vigilanza e controllo idoneo a prevenire il rischio di reato, ma *deve adoperarsi per la concreta ed efficace attuazione dello stesso all'interno del contesto aziendale a cui è a capo*. Ciononostante, anche in caso di efficace conferimento della delega e di adozione ed efficace attuazione del sistema di verifica e controllo, si considera responsabile quel datore di lavoro che si provi essere venuto a conoscenza di situazioni di pericolo inerenti l'attività prevenzionistica delegata.

Il datore di lavoro potrebbe rispondere anche per *“culpa in eligendo”*, quando la delega viene conferita ad un soggetto che non abbia tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate. Altresì, costituisce un limite all'operatività della delega di funzioni, formalmente adottata, l'ingerenza del delegante nell'attività e nelle decisioni del delegato, in quanto potenzialmente idonea a compromettere l'autonomia del delegato e l'esercizio dei suoi poteri. In tale ipotesi, invero, il delegante non potrà invocare l'esonero della responsabilità penale, con conseguente persistenza della posizione di garanzia in capo al datore di lavoro.

2.7 La subdelega¹³

La subdelega è espressamente ammessa dal comma 3 bis dell'art. 16 del TU, introdotto dall'art. 12 c. 2 d.lgs. 106 del 2009, a mente del quale il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tuttavia, la subdelega deve, innanzitutto, possedere gli stessi requisiti di validità ed efficacia previsti per la delega, per essere efficacemente conferita.

Per il negozio in parola è prevista una condizione ulteriore costituita dalla previa intesa tra delegante e delegato. Altresì, essa deve essere necessariamente specifica, potendosi subdelegare solo precise e determinate funzioni.

È, poi, vietata la subdelega cosiddetta di *“secondo grado”*, in quanto il soggetto a cui sia stata conferita la funzione non può, a sua volta, delegare ad altri.

Per quanto concerne la responsabilità, persiste la posizione di garanzia sia del delegante primario che di quello secondario. In particolare, il subdelegante deve rispettare gli obblighi che gli derivano dalle funzioni a lui delegate dal datore di lavoro, nonché ha l'obbligo di controllo sull'operato del subdelegato.

3. La delega di esecuzione

Diversa dalla delega di funzioni fin qui descritta è, invece, la *delega di esecuzione*, con cui il destinatario del precetto penale si limita ad attribuire a terzi compiti meramente attuativi delle proprie decisioni. In tal caso, il delegante mantiene la posizione di garanzia originaria, senza alcun trasferimento di doveri e, quindi, di responsabilità al delegato.

¹³ Sul punto si veda Roberto Garofoli, *Manuale di Diritto penale*.

4. Gli enti ecclesiastici

La parola «ente» altro non significa che esistente, *“una realtà che vive ed agisce non solo di fatto, ma anche giuridicamente, consentendo di ampliare il concetto di soggettività e di estenderlo, oltre alle persone fisiche, anche a quelle giuridiche di qualsiasi tipo”*.¹⁴

Nel diritto canonico sono disciplinate, accanto alle persone fisiche, quelle giuridiche che *“sono costituite o dalla stessa disposizione del diritto oppure dalla concessione speciale da parte della competente autorità data per mezzo di un decreto, come insieme sia di persone sia di cose ordinati ad un fine corrispondente alla missione della Chiesa, che trascende il fine dei singoli”* (can. 114 § 1). Si fa una netta distinzione **tra persone giuridiche pubbliche**, che rappresentano *“insiemi di persone o di cose, che vengono costituite dalla competente autorità ecclesiastica perché, entro i fini ad esse prestabiliti, a nome della Chiesa compiano, a norma delle disposizioni del diritto, il proprio compito, loro affidato in vista del bene pubblico”*, e **persone giuridiche private** che rappresentano tutte le altre persone giuridiche (can. 116 § 1).

Nell'ordinamento giuridico italiano, invece, gli enti ecclesiastici acquistano la personalità giuridica, solo a seguito di *riconoscimento*, assumendo la qualifica di **enti ecclesiastici civilmente riconosciuti** (ex art. 4 l. 222 del 1985). ***La personalità giuridica riconosciuta dal diritto civile si aggiunge e non sostituisce quella che essi possiedono eventualmente nell'ordinamento canonico.***

Nel 1929, nei **Patti Lateranensi**, fu riconosciuta la possibilità per tutte le associazioni religiose e per i loro enti di ottenere il riconoscimento a condizione che fossero di diritto pontificio e possedessero dei requisiti.

L'Accordo di revisione del Concordato Lateranense nel 1984 ha poi sancito all'art. 7 che la Repubblica italiana, su domanda dell'autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici. Il procedimento di riconoscimento dell'ente ecclesiastico è regolato dalla legge 222 del 1985, che richiede a tal fine il decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato ex art. 1 l. citata).

È necessario tuttavia, che gli stessi abbiano sede in Italia e siano eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, nonché abbiano *finalità di religione o di culto*.

Agli effetti delle leggi civili, in particolare, costituiscono attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana (ex art. 16 l. 222 del 1985). Ciò posto, **gli enti ecclesiastici possono compiere qualsiasi attività purché non sia vietata dalla legge e purché lo statuto dell'ente stesso non la proibisca**. Si precisa inoltre che in ogni caso si applica il diritto canonico, anche agli enti che abbiano uno statuto proprio. Per tale ragione, **se un'attività è vietata dal Codice di diritto canonico sarà vietata anche in Italia, a prescindere da quanto previsto dall'atto di governo interno dell'Istituto religioso**.

5. Il datore di lavoro negli enti ecclesiastici

La relazione intercorrente fra il religioso e l'istituzione religiosa non può essere qualificata in termini di lavoro subordinato. Invero, *“la vita religiosa, in quanto consacrazione di tutta la persona, manifesta nella Chiesa il mirabile connubio istituito da Dio, segno della*

¹⁴ Cfr, Mario Tedeschi, *Manuale di diritto ecclesiastico*.

vita futura. In tal modo il religioso porta a compimento la sua totale donazione come sacrificio offerto a Dio, e con questo l'intera sua esistenza diviene un ininterrotto culto a Dio nella carità" (can. 607 § 1). **I rapporti tra i religiosi, interni agli enti ecclesiastici, sono regolati dal diritto canonico e non riproducono le fattispecie del lavoro subordinato.** Sul punto, si riporta la sentenza della Corte Costituzionale n. 108 del 1977 in cui si affermava – in tema di tutela previdenziale – che nella categoria di “terzi” (intesi come datori di lavoro) non potrebbero mai farsi rientrare l'ordine o la congregazione religiosa d'appartenenza. Quest'ultima, tuttavia, è da intendersi in senso ampio, come comunità religiosa in tutte le sue componenti.

Agisce, invece, in qualità di datore di lavoro, l'ente ecclesiastico che svolga attività diverse da quelle di religione o di culto e si avvale di *collaboratori esterni per opere manuali o intellettuali*.

6. L'applicazione del d.lgs. n. 81 del 2008 agli Enti Ecclesiastici

Il d.lgs. n. 81 del 2008, ai sensi dell'art. 3 comma 1, si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio relative alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Tale disciplina, inoltre, in aggiunta alla definizione di datore di lavoro sopra descritta, presuppone, una nozione più ampia di lavoratore, inteso innanzitutto come *“persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”*.

Al lavoratore così definito sono equiparati i lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549 e ss. cc; il soggetto beneficiario di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 n. 196 del 1997; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionali.

Infine, rientrano nell'ambito di operatività dell'istituto i volontari, come definiti dalla l. n. 266 del 1991; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e il lavoratore di cui al d.lgs. n. 468 del 1997.

La disciplina in esame, dunque, è applicabile anche agli enti ecclesiastici limitatamente all'attività lavorativa svolta dai propri dipendenti, rispetto ai quali essi sono considerati datori di lavoro. Dunque, è riconosciuta al soggetto individuato come datore di lavoro degli enti in esame – e a cui è attribuita la posizione di garanzia rispetto ai fattori di rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori – *la possibilità di delegare i propri poteri al fine di meglio amministrare le strutture organizzative ecclesiastiche, più o meno complesse*. Attraverso la delega, quindi, si trasferiscono a terzi determinate funzioni e compiti all'interno di una unità organizzativa. L'atto di autonomia negoziale, dunque, deve possedere i requisiti prescritti dal d.lgs. n. 81 del 2008 e sopra descritti e valgono le considerazioni in punto di responsabilità del datore di lavoro, a cui si rinvia.



Cybercrime e Responsabilità amministrativa degli Enti. Le principali novità della Legge 28 giugno 2024, n. 90

di **Francesco Giordano**, Avvocato e consulente 231 AGIDAE

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 28 giugno 2024, n. 90 recante «**Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici**», entrata in vigore il 17 luglio 2024.

La norma è espressione della politica di prevenzione e lotta ai cosiddetti “Cybercrime”, ovvero reati sorti a seguito della diffusione di nuove tecnologie in campo informatico e, soprattutto, dell’uso distorto delle stesse. In particolare, *la riforma in esame ha inciso su alcune fattispecie*

di reati informatici che rientrano nel catalogo dei reati presupposto, tassativamente elencati nel D.lgs. 231 del 2001, nonché sulla stessa disciplina prevista in tema di responsabilità amministrativa degli enti. Invero, l’art. 16 della legge 28 giugno 2024, n. 90 ha apportato significative modifiche al trattamento sanzionatorio disposto per alcuni reati sopradetti, innalzandone i limiti edittali.

Nello specifico, la Riforma ha interessato le fattispecie di cui agli artt. 615-ter c.p. (accesso abusivo a un sistema informatico o telematico), 615-quater c.p. (detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici



e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici), 617-bis c.p. (detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche), 617-quater c.p. (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), 617-quinquies c.p. (detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche), 617-sexies c.p. (falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche).

Ulteriore inasprimento sanzionatorio ha riguardato l'art. 24-bis del Decreto 231 del 2001, relativo ai ***“Delitti informatici e trattamento illecito di dati”***.

In particolare, nel primo comma della disposizione in esame, le parole: “da cento a cinquecento quote” sono state sostituite dalle seguenti “da duecento a settecento quote”, comportando quindi un aumento delle sanzioni pecuniarie¹ comminate all'Ente per la realizzazione dei cybercrime.

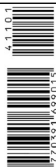
Per quanto concerne l'art 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono state apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, le parole: «da cento a cinquecento quote» sono state sostituite dalle seguenti: «da duecento a settecento quote».

È stato, infine, introdotto il nuovo comma 1-bis che punisce l'estorsione informatica con la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. Il comma 4 prevede che nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni.

La legge ha abrogato, inoltre, l'art. 615 quinquies c.p. introducendo la medesima fattispecie al nuovo art. 635 quater. 1 c.p., e le parole «sino a trecento quote» sono state sostituite dalle seguenti: «sino a quattrocento quote».

Alla luce della diffusione del fenomeno dei Cybercrime e al fine di prevenire potenziali responsabilità che potrebbero causare danni economici e compromettere l'immagine e la reputazione delle Congregazioni religiose, si consiglia l'adozione di tutte le misure necessarie per contrastare le minacce informatiche, implementando o aggiornando – nello specifico – il modello 231.

¹ Le sanzioni pecuniarie si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità all'Ente. Vengono applicate per quote in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000, mentre l'importo di ciascuna quota spazia da un minimo di 258,23 euro ad un massimo di 1.549,37 euro. Il giudice determina il numero delle quote sulla base degli indici individuati dall'art. 11 c. 1 (gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti), mentre l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto.



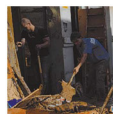
LA CORSA ALLA CASA BIANCA
Il «fattore Elon Musk»
può essere la sorpresa

Russo a pagina 10



ALLERTA TERRORISMO
Torna la paura di attentati
E in Italia sale l'allarme

Musacchio a pagina 9



L'APOCALISSE DI VALENCIA
Ancora morti, Spagna in lutto
Sanchez: non uscite da casa

Caro alle pagine 10 e 11

ARTEMISIA LAB
RETE DI CENTRI CLINICI DIAGNOSTICI
ESAMI GINOCINI IN GIORNATA
DIAGNOSTICA IMMEDIATA
PREVENIRE è meglio che curare
APERTI TUTTO L'ANNO ANCHE AD AGOSTO
SCEGLI LA SEDE PIÙ VICINA A TE
www.artemisialab.it
02 51 91 91 91

IL TEMPO

QUOTIDIANO INDIPENDENTE

Solennità di tutti i Santi

Venerdì 1 novembre 2024

DIRETTO DA TOMMASO CERNO

Anno LXXX - Numero 302 - € 1,20*

ISSN 0391-6990
www.iltempo.it



I dossier
e il Vaffa
a Grillo

DI TOMMASO CERNO

La sorridere vedere il nuovo Movimento 5 Stelle degrassato di fendere a spada tratta il conflitto di interessi di due suoi parlamentari, ex pm dell'Antimafia. E pensare che nel 2013, quando giunse il no all'alleanza con Pierluigi Bersani, che come Elly Schlein in Liguria era arrivata prima ma non aveva vinto, il Fondatore rifletteva sull'ipotesi di un governo con i dem, che poi non partì, per un'unica ragione politica:

L'INCHIESTA SPIONI SI ALLARGA

GLI INTTOCCABILI

Conte difende il conflitto d'interessi
per non far interrogare Scarpinato e De Raio
Destra e renziani: «Nascondono la verità»
Le toghe rosse chiedono «il bavaglio» ai media

Sirignano
alle pagine 2 e 3



VITTORIA IN TRIBUNALE

Santa Romana Imu
Le scuole paritarie e
la tassa sugli immobili
Chi non pagherà più

Padre Ciccimarra
presidente di Agidae:
«Vittoria dopo 30 anni
per 12mila istituti
e milioni di famiglie»



La sentenza
della Corte di
Giustizia tribu-
ria segna una
svolta nel rap-
porto tra scuole pa-
ritarie e Stato per
la vicenda Imu.
China
a pagina 8

INTERVISTA A PADRE FRANCESCO CICCIMARRA

«Sentenza attesa da 30 anni Una svolta per 12 mila istituti»

Parla il presidente di Agidae, padre Francesco Ciccimarra
«Privato come il pubblico, senza fini commerciali»

... «Abbiamo atteso questa sentenza per trent'anni. Sotto il profilo concettuale è molto approfondita perché - afferma il presidente dell'associazione gestori istituti dipendenti dall'autorità ecclesiastica (Agidae), padre Francesco Ciccimarra - chiarifica tutti i principali aspetti della normativa in vigore».

Entriamo più nel dettaglio del caso che ha coinvolto un'ente della vostra associazione. Quali sono i passaggi principali della decisione della Corte di giustizia tributaria?

«Innanzitutto si fa riferimento alla «modalità non commerciale» degli istituti paritari introdotta dal decreto ministeriale 200 del 2012 e di conseguenza al rapporto tra il costo medio per studente fissato ogni anno dal ministero dell'Istruzione e le rette medie percepite dalle scuole paritarie. Per la prima volta i giudici hanno riconosciuto il valore legale di un atto del governo, circostanza per nulla scontata dato che in passato più di una toga ha voluto dare la sua interpretazione. E ancora una distinzione chiara tra gli ambienti destinati alle attività religiose rispetto alle altre mansioni. Vorrei inoltre dire che questa sentenza è un «traguardo» per tutte le persone che ci hanno sempre creduto e concretamente lavorato, a parti-

re dal direttore di Agidae ed ex consigliere del ministro Marco Bussetti, Nicola Mercurio».

La vicenda romana della congregazione delle religiose di Gesù e Maria può rappresentare un precedente per le altre scuole paritarie italiane.

«Lo spero perché sarebbe una svolta per i circa 12.000 istituti presenti nel Paese. Per essere ancora più diretti sono 800.000 gli studenti che frequentano le paritarie, il 10 per cento dell'intera popolazione scolastica. Un patrimonio culturale che permette allo Stato di risparmiare annualmente circa cinque miliardi di euro».

Qual è il modello che sorregge questi numeri?

«La scuola cattolica nasce come servizio alla crescita culturale delle persone. Non bi-



Presidente
Francesco
Ciccimarra
rappresenta
l'associazione
gestori istituti
dipendenti
dall'autorità
ecclesiastica
(Agidae)

Nell'immaginario collettivo spesso c'è una contrapposizione tra l'istruzione pubblica e quella paritaria. È davvero così?

«Assolutamente no. Pensi che da 35 anni organizziamo un campus estivo di formazione aperto non solo ai nostri docenti, ma anche a coloro che insegnano negli istituti statali. Un'occasione per creare tavoli di confronto in cui i professori, ma anche i dipendenti del settore amministrativo, maturano. Quindi non esiste alcuna contrapposizione, anzi si dialoga apertamente. Perché l'obiettivo dell'educatore è quello di guardare sempre avanti e migliorarsi. D'altronde non è un mistero che la scuola rappresenti il laboratorio del futuro, su di essa costruiamo il nostro domani».

GIU. CHI.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIUSEPPE CHINA

... Una sconfitta giudiziaria per il Comune di Roma che rischia di rappresentare un precedente da estendere a tutte le scuole paritarie del Paese. Oggetto del contendere l'imposta municipale propria, più nota con il suo acronimo: Imu. Con un'inedita sentenza della Corte di giustizia tributaria, depositata lo scorso 23 ottobre, i magistrati hanno accolto il ricorso della congregazione delle religiose di Gesù e Maria che si erano viste notificare dal Comune capitolino l'Imu del 2018 per sei immobili in cui l'ente svolge attività didattica e di culto. Il collegio (presidente Umberto Gentili, Fabio Miccio relatore e Luisa De Renzis giudice) ha stabilito che il ricorso dell'ente è fondato, esentando quest'ultimo dal pagamento dell'Imu.

Alla base delle decisioni c'è il decreto ministeriale 200 del 2012 secondo il quale le scuole pubbliche paritarie con modalità non commerciale non devono versare alcunché al Comune. Per rispettare tale principio gli istituti devono adottare un regolamento non discriminatorio «in fase di accettazione degli alunni», osservare «gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap». E ancora svolgere il proprio compito a titolo gratuito, «ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio». Un requisito che viene parametrato al costo medio per studente, somma di denaro pubblicata annualmente sul sito del ministero dell'Istruzione e del Merito. A tal proposito nella sentenza si legge che la congregazione delle religiose di Gesù e Maria, ente iscritto all'Agidae, riceveva mediamente «per ogni bambino 3.131 euro, mentre i corrispettivi (del Miur, ndr) per l'anno 2017 sono pari a 6.530 euro». Entrate quasi irrilevanti per gli istituti paritari, perché «i bilanci delle scuole si sarebbero chiusi in significativa perdita, poiché le rette - scrive il giudice estensore Miccio - ed

SANTA ROMANA IMU

Le scuole paritarie e la tassa

Ecco chi non pagherà più

*Immaginati accolgono il ricorso delle religiose di Gesù e Maria
Se la retta è bassa e accolgono tutti gli studenti, non versano la tassa*

Un precedente

*Ora tutti gli istituti nazionali
potranno appellarsi alla sentenza
dei giudici romani basata sul
decreto ministeriale 200 del 2012*



i contributi pubblici ricevuti avrebbero consentito di coprire solo parzialmente i costi di funzionamento». Dunque viene sconfessato il ragionamento giuridico avanzato dal Comune di Roma che riteneva tutt'altro che «irrisorie» le somme di denaro versate dalle famiglie degli studenti. Il Campidoglio, inoltre, ha tentato di far leva su una precedente pronuncia della Corte di Cassazione: gli ermellini nel 2019 avevano attribuito un valore non vincolante al decreto ministeriale 200/2012. Degli aspetti giuridici legati agli istituti paritari non si è

occupata solo la Corte di giustizia tributaria di Roma, infatti proprio durante un evento organizzato dall'Agidae il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha dichiarato: «Le scuole paritarie sono pubbliche», facendo riferimento all'articolo 30 della Costituzione che sancisce il diritto-dovere dei genitori all'istruzione dei figli. Il ministro ha difeso il suo operato, rivendicando azioni a favore della continuità didattica per gli studenti con disabilità e l'assegnazione di fondi Pnrr alle scuole paritarie.

Laboratorio
I ragazzi di uno degli istituti gestiti dalla congregazione delle religiose di Gesù e Maria



AGIDAE

Associazione Gestori Istituti
Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica



**DAL 1° LUGLIO 2024
PER TUTTI
I LAVORATORI DIPENDENTI
MINIGUIDA
AL NUOVO PIANO SANITARIO
ASSISTENZA
SANITARIA
INTEGRATIVA
SETTORE ISTRUZIONE
E SOCIO-SANITARIO**

Le prestazioni del piano sono garantite da Generali

www.generali.it

In alternativa scaricare l'App My Generali
oppure telefonare al numero verde.
Centrale Operativa
di Assicurazioni Generali

800.725444

RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA CON INTERVENTO CHIRURGICO O PER GRAVE EVENTO MORBOSO (COMPRESO IL DAY HOSPITAL)

Se l'Iscritto ad AGIDAE SALUS viene ricoverato per effettuare un intervento chirurgico o per grave evento morboso, gli vengono pagate le spese sostenute: nei 120 giorni prima e nei 120 giorni dopo il ricovero, per l'intervento chirurgico, la retta di degenza, l'accompagnatore, l'assistenza medica e medicinale e le cure, l'assistenza infermieristica privata individuale, il trasporto sanitario e i trapianti. Per gravi eventi morbosi si intendono quelli indicati nella Guida al Piano sanitario consultabile su:

- www.agidaesalusociosanitario.life
- www.agidaesalusistruzione.life.

Strutture sanitarie e medici convenzionati con Generali Italia SpA

Le spese vengono liquidate direttamente da Generali Italia SpA alle strutture con i limiti previsti nelle varie coperture. Solo nel caso di interventi chirurgici è presente a carico dell'Iscritto una franchigia di € 850,00 per ogni ricovero o Day Hospital chirurgico. Non è prevista alcuna franchigia per i ricoveri a seguito di grave evento morboso.

Strutture sanitarie non convenzionate

In assenza di strutture o medici convenzionati con Generali Welion entro 30 km dalla residenza o domicilio abituale dell'Assicurato, le spese relative alle prestazioni effettuate vengono rimborsate all'Assicurato con una franchigia di € 850,00 per ogni ricovero o Day Hospital chirurgico. Non è prevista alcuna franchigia per i ricoveri a seguito di grave evento morboso.

Servizio Sanitario Nazionale

Rimborso integrale dei ticket.

Indennità Sostitutiva per ricovero per intervento chirurgico o grave evento morboso

Se l'Iscritto non richiede alcun rimborso, avrà diritto ad un'indennità di € 150 per ogni giorno di ricovero per un periodo non superiore a 90 giorni per ogni ricovero.

Somma massima a disposizione annualmente per l'Area Ricovero:

€ 100.000 per nucleo familiare

ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI

Il Piano sanitario prevede il pagamento delle spese per accertamenti diagnostici conseguenti a malattia o a infortunio con l'esclusione degli accertamenti odontoiatrici e ortodontici. Per l'attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico.

Strutture sanitarie e medici convenzionati con Generali Italia SpA

Le spese vengono liquidate direttamente alle strutture da Generali Italia SpA lasciando a carico dell'Iscritto una franchigia di € 55,00 per ogni accertamento diagnostico.

Strutture sanitarie non convenzionate

In assenza di strutture o medici convenzionati con Generali Welion entro 30 km dalla residenza o domicilio abituale dell'Assicurato, le spese relative alle prestazioni effettuate vengono rimborsate all'Assicurato con una franchigia di € 55,00 per ogni accertamento diagnostico.

Servizio Sanitario Nazionale

I ticket vengono rimborsati lasciando a carico dell'Iscritto € 10 per ogni ticket.

Somma massima a disposizione

annualmente: € 500 per nucleo familiare

PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE PARTICOLARI

Il Piano sanitario prevede il pagamento nella misura del 50% di un'ablazione del tartaro con eventuale visita di controllo, da effettuare una volta l'anno in strutture sanitarie convenzionate con Generali Italia SpA. Le prestazioni devono essere effettuate in un'unica soluzione.

VISITE SPECIALISTICHE

Il Piano sanitario prevede il pagamento delle visite specialistiche con esclusione delle visite pediatriche per il controllo della crescita e delle visite odontoiatriche e ortodontiche. Rientra in garanzia una prima visita psichiatrica. Per l'attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico.

Strutture sanitarie e medici convenzionati con Generali Italia SpA

Le spese vengono liquidate direttamente alle strutture da Generali Italia SpA lasciando a carico dell'Iscritto una franchigia di € 55,00 per ogni visita specialistica.

Strutture sanitarie non convenzionate

In assenza di strutture o medici convenzionati con Generali Welion entro 30 km dalla residenza o domicilio abituale dell'Assicurato, le spese relative alle prestazioni effettuate vengono rimborsate all'Assicurato con una franchigia di € 55,00 per ogni visita specialistica.

Servizio Sanitario Nazionale

I ticket vengono rimborsati lasciando a carico dell'Iscritto € 10 per ogni ticket.

Somma massima a disposizione annualmente: € 1.000 per nucleo familiare

TRATTAMENTI FISIOTERAPICI RIABILITATIVI A SEGUITO DI INFORTUNIO O POST RICOVERO CON INTERVENTO

Il Piano sanitario prevede il pagamento delle spese per i trattamenti fisioterapici, a seguito di infortunio, esclusivamente a fini riabilitativi, in presenza di un certificato di Pronto Soccorso, o come post ricovero chirurgico, sempre che siano prescritti dal medico "di famiglia" o dallo specialista. Per l'attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico.

Strutture sanitarie e medici convenzionati con Generali Italia SpA

Le spese vengono liquidate direttamente alle strutture stesse da Generali Italia SpA, senza alcuna somma a carico dell'Iscritto.

Strutture sanitarie non convenzionate

In assenza di strutture o medici convenzionati con Generali Welion entro 30 km dalla residenza o domicilio abituale dell'Assicurato, le spese relative alle prestazioni effettuate vengono rimborsate integralmente all'Assicurato.

Servizio Sanitario Nazionale

Rimborso integrale dei ticket sanitari a carico dell'Assicurato.

Somma massima a disposizione annualmente: € 1.500 per nucleo familiare

PRESTAZIONI A TARIFFE AGEVOLATE

Se una delle prestazioni non è attivabile perché non prevista dal Piano sanitario, o per esaurimento della somma annua a disposizione, o perché il costo della prestazione è inferiore alla somma a carico dell'Iscritto, questi ha la possibilità di effettuare la prestazione usufruendo delle tariffe

scontate Generali Italia SpA. Il costo della prestazione rimane a carico dell'Assicurato.

LENTI E OCCHIALI

L'Assicurato può usufruire di tariffe agevolate per l'acquisto di lenti e occhiali se si rivolge alle strutture convenzionate con Generali Welion. Per accedere alle tariffe agevolate come cliente di Generali Italia l'Assicurato deve esibire la Welion Card. La spesa sostenuta può essere richiesta a rimborso solo se rientra nel Piano sanitario sottoscritto con applicazione delle franchigie previste per le prestazioni "fuori rete". La Welion Card è disponibile nell'area riservata del portale di Generali oppure nell'App My Generali.

CURE ODONTOIATRICHE, TERAPIE CONSERVATIVE, PROTESI ODONTOIATRICHE, ORTODONZIA

Il piano prevede il pagamento delle spese per l'applicazione, la riparazione, la sostituzione e il ribasamento di protesi dentarie, per prestazioni ortodontiche, per cure odontoiatriche e terapie conservative e prestazioni diagnostiche di tipo odontoiatrico e ortodontico.

Strutture sanitarie e medici convenzionati con Generali Italia SpA

Le spese vengono liquidate direttamente alle strutture da Generali Italia SpA lasciando a carico dell'Iscritto uno scoperto del 50%.

Strutture sanitarie non convenzionate

In assenza di strutture o medici convenzionati con Generali Welion entro 30 km dalla residenza o domicilio abituale dell'Assicurato, le spese relative alle prestazioni effettuate vengono rimborsate all'Assicurato con l'applicazione di uno scoperto del 50% a carico dell'Assicurato.

Servizio Sanitario Nazionale

I ticket vengono rimborsati integralmente.

Somma massima a disposizione annualmente: € 350 per nucleo familiare

INTERVENTI CHIRURGICI ODONTOIATRICI EXTRA RICOVERO

Il Piano sanitario copre le spese per gli interventi chirurgici a seguito delle patologie indicate nella Guida al Piano sanitario consultabile su:

- www.agidaesalusistruzione.life

- www.agidaesalusociosanitario.life.

Per l'attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico.

Strutture sanitarie e medici convenzionati con Generali Italia SpA

Le spese vengono liquidate alle strutture direttamente e integralmente da Generali Italia SpA.

Strutture sanitarie non convenzionate

In assenza di strutture o medici convenzionati con Generali Welion entro 30 Km dalla residenza o domicilio abituale dell'Assicurato, le spese relative alle prestazioni effettuate vengono rimborsate all'Assicurato integralmente.

Servizio Sanitario Nazionale

I ticket vengono rimborsati integralmente.

Somma massima a disposizione annualmente: € 3.000 per nucleo familiare

STATI DI NON AUTOSUFFICIENZA CONSOLIDATA/PERMANENTE

Garanzia operante per il solo titolare di polizza.

In casi di stati di non autosufficienza permanente, il Piano sanitario prevede, per un massimo di 3 anni dall'attivazione della co-

pertura e comunque non oltre la scadenza del contratto, l'erogazione di prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie presso la rete di strutture sanitarie convenzionate da Generali Italia SpA. In base allo stato di salute dell'Iscritto, attraverso i propri medici e Case Manager redigerà un PAI (Piano Assistenziale Individualizzato) con il percorso terapeutico più indicato. Le prestazioni potranno essere eseguite sia al domicilio dell'Iscritto, sia presso le strutture sanitarie convenzionate. Se a seguito dell'esaurimento del massimale alcune prestazioni rimarranno a carico dell'Iscritto, il Piano sanitario prevede la possibilità di usufruire delle tariffe scontate Generali Italia SpA.

**Somma mensile massima
(erogabile per un massimo di 3 anni):
€ 600 per il solo titolare**

PACCHETTI PREVENZIONE

Il Piano sanitario prevede il pagamento di una serie di prestazioni diagnostiche (vedi elenco dettagliato sulla Guida al Piano sanitario su www.agidaesalusistruzione.life e www.agidaesalusociosanitario.life) da effettuare in un'unica soluzione presso le strutture sanitarie convenzionate con Generali Italia SpA, una volta l'anno.

- **Prevenzione cardiologica** - per il solo titolare: visita specialistica cardiologica con ECG, colesterolemia (HDL, LDL e Totale) e trigliceridi, elettrocardiogramma sotto sforzo, omocisteina, glicemia, PCR, quadro elettrolitico, ecocardiogramma.
- **Prevenzione gastroenterologica epatologica** - per il solo titolare: visita specialistica gastroenterologica o internistica, ALT, AST, LDH, FA (fosfatasi alcalinica), GGT, amilasi, glicemia, sideremia, bilirubinemia, emocromo, colesterolemia

(HDL, LDL e Totale) e trigliceridi, Markers epatite B e C, ricerca sangue occulto feci (1 campione), ecografia addome completo.

- **Prevenzione ginecologica** - per il solo titolare: visita specialistica ginecologica, citologico vaginale - Pap Test, HPV ricerca papilloma virus, ecografia pelvica transvaginale o sovrapubica.
- **Prevenzione senologica completa** - per il solo titolare: visita specialistica senologica, mammografia bilaterale, ecografia mammaria.
- **Prevenzione urologica** - per il solo titolare: visita specialistica urologica, ecografia addome inferiore (studio prostata e vie urinarie), PSA totale e libero, esame completo delle urine, azotemia e creatininemia.
- **Esami ematici** - per il solo titolare: emocromo con formula leucocitaria, piastrine, VES, creatinina, esame urine completo, proteine totali, bilirubina frazionata, GOT, GPT, Gamma GT, ferro, glucosio, colesterolo totale, colesterolo HDL, colesterolo LDL, trigliceridi, sangue occulto nelle feci, PSA, omocisteina, proteina C ultrasensibile, TSH, vitamina D, emoglobina glicata.

PACCHETTI PREVENZIONE PEDIATRICA

Il Piano sanitario prevede il pagamento di una serie di prestazioni diagnostiche (vedi elenco dettagliato sulla Guida al Piano sanitario su www.agidaesalusistruzione.life e www.agidaesalusociosanitario.life) da effettuare in un'unica soluzione presso le strutture sanitarie convenzionate con Generali Italia SpA, una volta l'anno.

- **Prevenzione pediatrica generica** - per i figli minori di un anno: visita pediatrica con raccolta anamnestica, valutazione auxologica.

- **Prevenzione otorinolaringoiatrica minori** - per i figli con età compresa tra 1 e 10 anni compiuti: visita otorinolaringoiatrica, saturimetria.
- **Prevenzione pediatrica 11 - 16 anni** - per i figli con età compresa tra 11 e 16 anni compiuti: visita pediatrica, visita ortopedica, visita dermatologica o dietologica.

DISTANCE CARE

In caso di ricovero dovuto a malattia e/o infortunio di almeno 5 giorni con intervento chirurgico o di almeno 10 giorni senza intervento chirurgico, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance su richiesta scritta del medico curante dell'Assicurato, organizza e gestisce l'invio di personale tecnico specializzato per l'installazione presso il domicilio dell'Assicurato di un sistema di comunicazione audio-visiva e di trasmissione di alcuni dati clinici (Distance care), utilizzato da operatori addestrati che assistono l'Assicurato. Per poter organizzare il servizio è richiesto l'accordo con il medico curante dell'Assicurato e un preavviso alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance di almeno 72 ore.

COSA FARE IN CASO DI NECESSITÀ DI PRESTAZIONE SANITARIA?

Se hai bisogno di prenotare una visita o un esame vai su **www.areaclienti.generalitalia.it** o utilizza l'app **My Generali**. In alternativa contatta il numero verde gratuito dedicato **800.725444** al tuo Piano sanitario. Per tutte le prestazioni dell'Area Ricovero contatta la Centrale Operativa al numero verde dedicato dalle 9.00 alle 18.00, dal lunedì al venerdì.

PRESTAZIONI IN STRUTTURE CONVENZIONATE GENERALI ITALIA SPA

Generali Italia SpA, paga direttamente alle strutture sanitarie convenzionate le presta-

zioni sanitarie autorizzate, con l'esclusione di eventuali somme a tuo carico. All'atto della prestazione (che deve essere preventivamente autorizzata dalla Centrale Operativa), dovrai presentare alla struttura convenzionata:

- nome e cognome della persona che effettua la prestazione;
- contraente della polizza;
- recapito telefonico mobile – per l'invio di SMS di conferma – della persona che effettua la prestazione;
- struttura sanitaria presso cui sarà effettuata la prestazione;
- data della prestazione;
- nominativo equipe medica/medico specialista.

A seguito della richiesta di prenotazione on line o tramite app, riceverai via telefono, mail o SMS, conferma della prenotazione da parte di Generali Italia SpA.

PRESTAZIONI IN STRUTTURE NON CONVENZIONATE (SOLO NEL CASO IN CUI L'ISCRITTO SIA DOMICILIATO IN UNA PROVINCIA PRIVA DI STRUTTURE CONVENZIONATE)

In assenza di strutture o medici convenzionati con Generali Welion entro 30 km dalla residenza o domicilio abituale dell'Assicurato, le spese relative alle prestazioni effettuate vengono rimborsate all'Assicurato secondo le prestazioni dirette. Per ottenere il rimborso delle spese sostenute, puoi utilizzare l'app **My Generali** o collegarti al sito **www.areaclienti.generalitalia.it**; dovrai presentare:

- nome e cognome della persona che effettua la prestazione;
- contraente della polizza;
- recapito telefonico mobile – per l'invio di SMS di conferma – della persona che effettua la prestazione;
- struttura sanitaria presso cui sarà effettuata la prestazione;

- data della prestazione;
- nominativo equipe medica/medico specialista.

PRESTAZIONI NEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Per le prestazioni effettuate in strutture del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o da esso accreditate, puoi chiedere il rimborso del ticket o l'indennità sostitutiva sull'app **My Generali** o sul sito www.areaclienti.generalitaly.it. Segui la breve procedura guidata, e invia i documenti in formato elettronico direttamente dal sito (upload). Se non puoi accedere a internet, utilizza la modalità descritta al punto precedente.

A CHI SI RIVOLGE LA COPERTURA SANITARIA

L'Assicurazione è prestata a favore dei:

- dipendenti aderenti al CCNL AGIDAE Scuola;
- dipendenti aderenti al CCNL AGIDAE Università;
- dipendenti aderenti al CCNL AGIDAE Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo.

Per i dipendenti aderenti al CCNL AGIDAE Scuola il contributo mensile è pari a 7,59 euro per 12 mensilità ed è a carico del datore di lavoro (cfr. nuovo CCNL Scuola siglato l'03/07/2024, art. 34).

Per i dipendenti aderenti al CCNL AGIDAE Università il contributo mensile è pari a 7,59 euro per 12 mensilità ed è a carico del datore di lavoro (cfr. art. 84 CCNL Università).

Per i dipendenti aderenti al CCNL AGIDAE Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo il contributo mensile è pari a € 7,59, di cui € 5,42 sono a carico del datore di lavoro, obbligatori e costituiscono parte integrante

della retribuzione, e € 2,17 sono a carico del lavoratore (cfr. CCNL AGIDAE Socio-Sanitario art. 32).

Possono rientrare nella copertura, su esplicita richiesta del lavoratore:

- 1) gratuitamente:
 - a) i figli fiscalmente a carico fino a 21 anni di età.
- 2) A titolo oneroso, a carico del dipendente:
 - b) il coniuge fiscalmente o non fiscalmente a carico, con il versamento annuale di € 100,00;
 - c) ogni figlio fiscalmente o non fiscalmente a carico di età uguale o superiore a 21 anni, purché risultanti dallo stato di famiglia, con il versamento annuale di € 100,00.

L'attivazione delle opzioni b) e c) comporta obbligatoriamente l'inserimento di tutti i familiari, intesi come coniuge o figli risultanti da stato di famiglia.

CONTATTI

AGIDAE SALUS ISTRUZIONE:

Via Vincenzo Bellini, 14 - 00198 Roma
tel.: 06 90209303

e-mail: segreteria@agidaesalusistruzione.life
www.agidaesalusistruzione.life

AGIDAE SALUS SOCIO-SANITARIO:

Via Vincenzo Bellini, 14 - 00198 Roma
tel.: 06 90209363

e-mail: segreteria@agidaesalusociosanitario.life
www.agidaesalusociosanitario.life

Con la consulenza di:



AGIDAE

Associazione Gestori Istituti
Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica



**ASSISTENZA
SANITARIA
INTEGRATIVA
DAL 1° LUGLIO 2024
PER I RELIGIOSI**
SENZA LIMITI DI ETÀ,
VALIDA PER
TUTTO IL MONDO

Le prestazioni del piano sono garantite da Generali

www.generali.it

In alternativa scaricare l'App My Generali
oppure telefonare al numero verde.
Centrale Operativa di Assicurazioni Generali

800.725444



CHECK-UP ANNUALI GRATUITI

Prevenzione cardiologica per il titolare

- Visita specialistica cardiologica con ECG
- Colesterolemia (HDL, LDL e Totale) e trigliceridi
- Elettrocardiogramma sotto sforzo
- Omocisteina
- Glicemia
- PCR
- Quadro elettrolitico
- Ecocardiogramma

Prevenzione gastroenterologica epatologica per il titolare

- Visita specialistica gastroenterologica o internistica
- ALT
- AST
- LDH
- FA (fosfatasi alcalinica)
- GGT
- Amilasi
- Glicemia
- Sideremia
- Bilirubinemia
- Emocromo
- Colesterolemia (HDL, LDL e Totale) e trigliceridi
- Markers epatite B e C
- Ricerca sangue occulto feci (1 campione)
- Ecografia addome completo

Prevenzione ginecologica per il titolare

- Visita specialistica ginecologica
- Citologico vaginale
- Pap Test
- HPV ricerca papilloma virus
- Ecografia pelvica transvaginale o sovrapubica

Prevenzione senologica completa per il titolare

- Visita specialistica senologica

- Mammografia bilaterale
- Ecografia mammaria

Prevenzione urologica per il titolare

- Visita specialistica urologica
- Ecografia addome inferiore (studio prostata e vie urinarie)
- PSA totale e libero
- Esame completo delle urine
- Azotemia e Creatininemia

Esami ematici per il titolare

- Emocromo con formula leucocitaria
- Piastrine
- VES
- Creatinina
- Esame urine completo
- Proteine totali
- Bilirubina frazionata
- GOT
- GPT
- Gamma GT
- Ferro
- Glucosio
- Colesterolo totale
- Colesterolo HDL
- Colesterolo LDL
- Trigliceridi
- Sangue occulto nelle feci
- PSA, Omocisteina
- Proteina C ultrasensibile
- TSH
- Vitamina D
- Emoglobina glicata

LENTI E OCCHIALI

L'Assicurato può usufruire di **tariffe agevolate** per l'acquisto di lenti e occhiali se si rivolge alle strutture convenzionate con Generali Welion.

Per accedere alle tariffe agevolate come cliente di Generali Italia l'Assicurato deve esibire la Welion Card. La spesa sostenuta può essere richiesta a rimborso solo se

rientra nel Piano sanitario sottoscritto con applicazione delle franchigie previste per le prestazioni “fuori rete”. La Welion Card è disponibile nell’area riservata del portale di Generali oppure nell’App My Generali.

MASSIMALI

Area	Annuo/persona
Ricovero	€ 100.000,00
Visite specialistiche	€ 1.500,00
Accertamenti diagnostici	€ 700,00
Fisioterapia riabilitativa	€ 1.500,00
Pacchetto odontoiatrico	€ 350,00
Interventi chirurgici odontoiatrici extra	€ 3.000,00
Ltc Long Term Care	€ 7.200,00

RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA

Qualora l’Iscritto venga ricoverato per grande intervento chirurgico può godere delle seguenti prestazioni: **pre-ricovero, intervento chirurgico, assistenza medica, medicinali, cure, etc., rette di degenza, retta di vitto e pernottamento dell’accompagnatore, assistenza infermieristica privata individuale, post ricovero.**

Qualora l’Iscritto venga ricoverato per grave evento morboso può godere delle medesime prestazioni di cui sopra (ad esclusione dell’intervento chirurgico).

In entrambi i casi Generali Italia SpA provvede al pagamento delle prestazioni applicando una franchigia di € 2.000.

In alternativa l’Assicurato può godere del pagamento di un’indennità sostitutiva di €150/gg. per max. 90 gg. per ricovero, per anno assicurativo.

STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA

Protezione completa

Nel caso in cui l’assicurato si trovi in **stato di**

non autosufficienza consolidata/permanente la polizza prevede una quota mensile da corrispondere fintanto che l’Iscritto rimane in copertura con la presente polizza.

Il massimale mensile garantito è pari a € 600

Per la verifica della sussistenza delle condizioni consultare la **Guida al Piano sanitario** al cap. 12.5 “Definizione dello Stato di non autosufficienza”.

L’Assicurazione è prestata a favore di Religiosi e Religiose appartenenti a Istituti iscritti o aderenti all’AGIDAE anche ai soli fini della fruizione dell’ASI.

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

L’Assicurazione è operante in caso di malattia e in caso di infortunio per le spese sostenute dall’Assicurato per:

- Ricovero e Day Hospital in Istituto di Cura per grande intervento chirurgico
- Indennità sostitutiva per ricovero chirurgico diverso da grande intervento chirurgico
- Ricovero e Day Hospital medico in Istituto di Cura per gravi eventi morbosi
- Day Hospital chirurgico
- Visite specialistiche e accertamenti diagnostici
- Trattamenti fisioterapici riabilitativi solo a seguito di infortunio o post ricovero
- Prestazioni odontoiatriche particolari
- Odontoiatria/ortodonzia
- Interventi chirurgici odontoiatrici extra-ricovero
- Diagnosi comparativa
- Prestazioni diagnostiche particolari
- Stati di non autosufficienza consolidata/permanente - protezione completa
- Prestazioni a tariffe agevolate
- Servizi di consulenza e assistenza
- Trasporto sanitario



La Guida al Piano sanitario, la lista dei grandi interventi chirurgici e dei gravi eventi morbosi sono consultabili su **www.asireligiosi.it**

PRENOTAZIONI PRESTAZIONI SANITARIE



Numero verde: **800.725444**

Sito Web (Area Clienti):
www.areaclienti.generalitalia.it

DOVE CURARSI

- Strutture sanitarie private o pubbliche **convenzionate** con la Generali Italia SpA
- Strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con Generali Italia SpA (**solo in assenza di strutture o medici convenzionati con Generali Welion entro 30 km dalla residenza o domicilio abituale dell'Assicurato**)
- Strutture del Servizio Sanitario Nazionale

COME ADERIRE

Compilare il Modulo di Adesione su:
www.asireligiosi.it;
oppure richiederlo ad:
asi.religiosi@agidaopera.it

Adesione Annuale pro-capite: € 270,00
IBAN: IT 07E 05387 03224 0000 3532 5930

Consulta l'elenco delle Strutture convenzionate su:
www.generalitalia.it/struttureconvenzionate

Nota bene: per poter usufruire della Convenzione Generali Italia SpA **non è necessaria l'adesione di tutti i componenti della comunità religiosa.** È consentito iscrivere i singoli religiosi.

Con la consulenza di:



AGIDAE OPERA s.r.l.

Via V. Bellini, 14 - 00198 Roma

tel.: 06 85457521

fax: 06 85457520

e-mail: asi.religiosi@agidaopera.it

www.asireligiosi.it

CONSULENZA AGIDAE					
MEMBRI CONSIGLIO DIRETTIVO					
GIORNI	SEDI AGIDAE	ORARIO	TEL.	PERSONE DISPONIBILI	TIPO CONSULENZA
Lunedì	AGIDAE - Torino	15.30 - 18.00	328/8767045	Sr. Albina Bertone	Normativa e contrattuale
Mercoledì	AGIDAE - Roma	11.30 - 17.30	06/85457101	P. Francesco Ciccimarra	Normativa e contrattuale
	AGIDAE - Torino	09.30 - 12.00	328/8767045	Sr. Albina Bertone	Normativa e contrattuale
Giovedì	AGIDAE - Roma	11.30 - 17.30	06/85457101	P. Francesco Ciccimarra	Normativa e contrattuale
Venerdì	AGIDAE - Torino	15.30 - 18.00	328/8767045	Sr. Albina Bertone	Normativa e contrattuale
	ALTRE SEDI		TEL.	PERSONE DISPONIBILI	TIPO CONSULENZA
	Milano		02/2722141	Sr. Maria Annunciata Vai	Normativa e contrattuale
	Milano		02/58345224	Sr. Emanuela Brambilla	Normativa e contrattuale
CONSULENTI					
GIORNI	SEDE	ORARIO	TEL.	PERSONE DISPONIBILI	TIPO CONSULENZA
Giovedì	AGIDAE - Roma	14.30 - 17.30	06/85457101	Paolo Saraceno	Fiscale
Venerdì	AGIDAE - Roma	14.30 - 17.30	06/85457101	Armando Montemarano	Legale
SERVIZI					
FORMAZIONE					
SEDE		TEL.	E-MAIL		TIPO SERVIZIO
Fondazione AGIDAE LABOR		06/85457201	progettazioneformativa@fondazioneagidaelabor.it		Sviluppo nuove progettazioni
Fondazione AGIDAE LABOR		06/85457201	segreteria@fondazioneagidaelabor.it		Erogazione formazione
CERTIFICAZIONE QUALITÀ UNI EN ISO 9001					
SEDE		UFFICIO	TEL.	E-MAIL	TIPO SERVIZIO
AGIQUALITAS		Segreteria	06/85457301	segreteria@agiqualitas.it	Certificazione/Formaz. Qualità
AGIQUALITAS		Direzione	06/85457301	direzione@agiqualitas.it	Certificazione/Formaz. Qualità
ALTRI SERVIZI					
SEDE			TEL.	E-MAIL	TIPO SERVIZIO
AGIDAE OPERA			06/85457501	info@agidaeopera.it	Gestione personale e busta paga
AGIDAE OPERA			06/85457501	info@agidaeopera.it	Salute e sicurezza sul lavoro
AGIDAE OPERA			06/85457501	info@agidaeopera.it	Consulenza energia (luce e gas)
AGIDAE OPERA			06/85457501	info@agidaeopera.it	ASI Religiosi
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA (ASI) DIPENDENTI					
SEDE		TEL.	E-MAIL		TIPO SERVIZIO
AGIDAE SALUS ISTRUZIONE		06/90209303	segreteria@agidaesalusistruzione.life		ASI dipendenti
AGIDAE SALUS SOCIO-SANITARIO		06/90209363	segreteria@agidaesalusociosanitario.life		ASI dipendenti



Associazione Gestori Istituti
Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica

CONVEGNO NAZIONALE DI STUDIO

VALORI, SFIDE E ORIZZONTI PER LE OPERE DELLA CHIESA

UNA STORIA DI ECCELLENZA EDUCATIVA TRA TRADIZIONE, INNOVAZIONE E FUTURO

I 125 ANNI DELLA SCUOLA PARITARIA

"Educare è un atto di amore, è dare la vita"

Papa Francesco

11-12 APRILE 2025

**CENTRO CONGRESSI PONTIFICIO ISTITUTO PATRISTICO AUGUSTINIANUM
VIA PAOLO VI, 25 - ROMA**

Anche quest'anno il **Convegno AGIDAE** intende allinearsi con le problematiche complessive del momento storico che gli Enti Gestori sono chiamati ad interpretare e vivere, tentando di porgere una risposta credibile e condivisa con la missione apostolica che essi si sforzano di testimoniare quotidianamente in sintonia con il Magistero della Chiesa e con le radici profonde dei propri carismi.

Il 2025 si presenta avvolto da un senso di mistero e di profezia, proiettato verso un orizzonte di speranza che chiama in causa da un lato il livello di fede autentica e dall'altro la consapevolezza della necessità di un impegno senza limiti per comprendere la complessità dei problemi e saper offrire soluzioni e risposte in grado di superare le pur comprensibili difficoltà del momento.

La celebrazione del Giubileo, indetta dalla Bolla papale **"Spes non confundit"** resta incentrata sulla virtù della **SPERANZA** che, come scrive Papa Francesco, **"imprime l'orientamento, indica la direzione e la finalità dell'esistenza credente"**, invitandoci a riscoprirla nei segni dei tempi interpretati alla luce del Vangelo.

Scorrendo i titoli delle Relazioni e degli Interventi proposti nel Convegno è proprio arduo non scorgere nuovi percorsi che si stanno costantemente aprendo davanti agli Enti Gestori e che lasciano intravedere **una luce in fondo ai tanti tunnel oscuri** che ci hanno accompagnati negli ultimi anni: l'IMU per gli

immobili degli Enti Ecclesiastici non commerciali, il lungo cammino della parità scolastica nei suoi 25 anni di vita, avviata ormai ad un vero e pieno riconoscimento di **servizio pubblico come diritto diffuso** per studenti, famiglie, operatori; l'applicabilità delle norme del Terzo Settore nel rispetto dell'identità canonica degli Enti Ecclesiastici.

Non può sottrarsi, inoltre, la nuova normativa dei Tre Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per le migliaia di lavoratori subordinati delle scuole cattoliche, delle Facoltà ecclesiastiche e del settore socio-sanitario-assistenziale-ricettivo degli Enti, all'interno del nuovo quadro generale della tutela dei diritti del lavoro nell'ambito dell'ASI (Assistenza Sanitaria Integrativa) e della Previdenza Complementare (PREVIFONDER).

Il Convegno non può astenersi dal soffermarsi sulle: Nuove frontiere della Responsabilità Amministrativa degli Enti e dei rispettivi Responsabili, in materia di prevenzione dei reati informatici e tutela della privacy;

Nuove opportunità della Formazione finanziata.

Il Convegno AGIDAE vuole comunque rappresentare una tappa di un "cammino che ha bisogno anche di momenti forti per nutrire e irrobustire la speranza, insostituibile compagna che fa intravedere la meta: l'incontro con il Signore Gesù" (Papa Francesco).

P. Francesco Ciccimarra

**VENERDÌ 11 APRILE
ORE 15.00**

■ *Le ragioni di un Convegno.*

P. FRANCESCO CICCIMARRA
Presidente Nazionale AGIDAE

■ *Una storia di eccellenza educativa tra tradizione, innovazione e futuro. I 25 anni della Scuola paritaria. Orizzonti e prospettive.*

GIUSEPPE VALDITARA
Ministro dell'Istruzione e del Merito

■ *La parità scolastica in una visione complessiva: per le famiglie, per gli studenti, per le Istituzioni. I provvedimenti del Governo realizzati e il necessario sostegno finanziario alle possibili iniziative.*

MAURIZIO LEO
Vice Ministro Economia e Finanza

■ *La parità scolastica nell'esperienza del territorio. Valori e sfide a 25 anni dalla Legge n. 62/2000.*

ANNA PAOLA SABATINI
Direttore Generale USR - Lazio

■ *L'evoluzione dell'interpretazione giurisprudenziale in materia IMU per gli immobili delle scuole paritarie e degli Enti ecclesiastici. Segnali concreti di positivi cambiamenti.*

Dott. FULVIO BALDI
Sostituto Procuratore della Suprema Corte di Cassazione

■ *Quale Scuola per quale Paese: il sistema educativo riflette l'immagine del Paese e sulla formazione si gioca lo sviluppo e il futuro.*

PIERO CATTANEO
Docente Università Cattolica Milano

■ *Dalla multimedialità alla Intelligenza Artificiale. Un cammino nell'apprendimento e nelle metodologie didattiche per la scuola e il futuro.*

PIER CESARE RIVOLTELLA
Ordinario Università di Bologna

■ *Per una didattica digitale efficace, nuove competenze tecniche e metodologiche per la scuola del futuro.*

ANDREA MARICELLI
Education Content Manager C&C - Milano

**SABATO 12 APRILE
ORE 9.00**

■ *La nuova contrattazione CCNL AGIDAE, elementi comuni e specificità di settore. Scuola, Università Pontificia, Socio-Sanitario Assistenziale.*

ARMANDO MONTEMARANO
Consulente AGIDAE

■ *Assistenza Sanitaria Integrativa e Previdenza complementare: il Modello AGIDAE per il welfare dei lavoratori dipendenti.*

P. FRANCESCO CICCIMARRA
Presidente Nazionale AGIDAE

■ *La responsabilità degli Enti Gestori in materia di tutela dei dati e prevenzione dei reati informatici, nella gestione delle diverse attività: scuola, attività ricettiva e socio-sanitaria. Le nuove frontiere delle responsabilità.*

CONSIGLIA VENERE ALFANO
CHRISTIAN BUANGJUG

■ **COFFEE BREAK**

■ *Enti del Terzo Settore ed Enti ecclesiastici nella gestione delle attività: profili canonistici, civilistici e fiscali.*

Dott. PAOLO SARACENO
Consulente AGIDAE

■ *Fondo Nuove Competenze: un'opportunità per il 2025 ed una prova generale per la trasformazione della formazione finanziata nel 2026.*

Ing. NICOLA GALOTTA
Direttore FONDER

■ *Fondo Nuove Competenze: opportunità, proposte e progetti per l'innovazione e la crescita professionale dei lavoratori negli Enti ecclesiastici.*

Dott. NICOLA MERCURIO
Direttore FONDAZIONE AGIDAE LABOR

**SABATO 12 APRILE
ORE 15.00**

AGIDAE ASSEMBLEA ORDINARIA

■ *Relazione del Presidente AGIDAE*

P. FRANCESCO CICCIMARRA
Presidente Nazionale

■ *Relazione della Segretaria Nazionale AGIDAE*

Sr. MIMMA SCALERA
Segretaria Nazionale

■ *Relazione della Tesoriera Nazionale AGIDAE:*

Rendiconto anno 2024
Sr. MARIA ANNUNCIATA VAI
Tesoriera Nazionale

■ *Approvazione del Rendiconto economico 2024*
da parte dell'Assemblea

■ *Conclusioni*

P. FRANCESCO CICCIMARRA
Presidente Nazionale

**IL CONVEGNO
È DESTINATO A:
Superiori, Amministratori,
Consulenti, Esperti,
Dirigenti scolastici
e personale docente
e non docente.**





AGIDAE - Sede Nazionale
Via V. Bellini, 10 - 00198 Roma
Tel. 06 85457101 - agidae@agidae.it - www.agidae.it



AGIQUALITAS

Organismo di Certificazione
al servizio di Istituti scolastici,
di formazione e di strutture
socio-sanitarie



FONDAZIONE AGIDÆ LABOR

Ente di Formazione
Professionale Continua,
di Orientamento
e di Consulenza



FOND.E.R.

Ente per il finanziamento
dei Piani Formativi rivolti
ai lavoratori laici e religiosi



AGIDÆ OPERA

Società di Servizi e Consulenza
per l'amministrazione
del personale



AGIDÆ SALUS Socio-Sanitario

Fondo per i trattamenti
di assistenza sanitaria
integrativa ai dipendenti
di Enti Religiosi aderenti
al CCNL AGIDÆ
Socio-Sanitario-Assistenziale



AGIDÆ SALUS Istruzione

Fondo per i trattamenti
di assistenza sanitaria integrativa
ai dipendenti aderenti
al CCNL AGIDÆ Scuola
e CCNL AGIDÆ Università

AGIDÆ

Via Bellini, 10 - 00198 Roma
Tel. 06.85457101
www.agidæ.it - agidæ@agidæ.it

NUOVO SERVIZIO PER GLI ASSOCIATI

AGIDAE ASSICURA



RAMI ASSICURATIVI

SCUOLE	PERSONE	IMMOBILI	VEICOLI	FIDEIUSSIONI	R.S.A.
ALUNNI PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE IMMOBILI	ASI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA	INCENDIO FURTO RCT FABBRICATO EVENTI CATASTROFALI	RC AUTO GARANZIE ACCESSORIE	PROGETTI FORMATIVI BANDI PON - PNRR	RCT PER ATTIVITÀ SOCIO- SANITARIE (R.S.A., CASE DI RIPOSO, ECC.)

AGIDAE OPERA

Sede di Roma: 00198 - Via Vincenzo Bellini, 14
tel.: **06 85457522** • e-mail: subagenziagenerali@agidaeeopera.it

Sede di Bari: 70123 - Via Giuseppe Capruzzi, 218
tel.: **080 9410364 - 06 85457523** • e-mail: agidaepuglia@agidae.it
